SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 26

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 2 febbraio 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

Ministero della sanità

COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Ministero per i beni culturali e ambientali

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Regione Lombardia

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 28 gennaio 1999, n. **17.**

Integrazione e modifica della legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. All'articolo 13 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«*6-bis.* Agli studenti handicappati iscritti all'università sono garantiti sussidi tecnici e didattici specifici, realizzati anche attraverso le convenzioni di cui alla lettera *b)* del comma 1, nonché il supporto di appositi servizi di tutorato specializzato, istituiti dalle università nei limiti del proprio bilancio e delle risorse destinate alla copertura degli oneri di cui al presente comma, nonché ai commi 5 e 5-*bis* dell'articolo 16».

2. All'articolo 16 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«*5.* Il trattamento individualizzato previsto dai commi 3 e 4 in favore degli studenti handicappati è consentito per il superamento degli esami universitari previa intesa con il docente della materia e con l'ausilio del servizio di tutorato di cui all'articolo 13, comma 6-*bis.* È consentito, altresì, sia l'impiego di specifici mezzi tecnici in relazione alla tipologia di *handicap,* sia la possibilità di svolgere prove equipollenti su proposta del servizio di tutorato specializzato».

3. All'articolo 16 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«*5-bis.* Le università, con proprie disposizioni, istituiscono un docente delegato dal rettore con funzioni di coordinamento, monitoraggio e supporto di tutte le iniziative concernenti l'integrazione nell'ambito dell'ateneo».

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 10 miliardi annue a decorrere dal 1999, ferme restando le risorse specificamente assegnate agli atenei fino alla data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione per l'anno 1999 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il 1998, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché, a decorrere dall'anno 2000, mediante finalizzazione di apposita quota a valere sul fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a),* della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 gennaio 1999

SCÀLFARO

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4905):

Presentato dall'on. APREA ed altri il 20 maggio 1998.

Assegnato alla VII commissione (Cultura, scienza ed istruzione), in sede referente, il 28 maggio 1998, con pareri delle commissioni I, V e XII.

Esaminato dalla VII commissione il 14 e 23 luglio 1998.

Esaminato in aula il 27 luglio 1998 e approvato il 29 luglio 1998.

Senato della Repubblica (atto n. 3486):

Assegnato alla commissione 7ª (Pubblica istruzione), in sede deliberante, il 7 settembre 1998, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 12ª.

Esaminato dalla commissione 7ª ed approvato il 20 gennaio 1999.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 13 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 13 *(Integrazione scolastica).* — 1. L'integrazione scolastica della persona handicappata nelle sezioni e nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado e nelle università si realizza, fermo restando quanto previsto dalle leggi 11 maggio 1976, n. 360, e 4 agosto 1977, n. 517, e successive modificazioni, anche attraverso:

a) la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da enti pubblici o privati. A tale scopo gli enti locali, gli organi scolastici e le unità sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze, stipulano gli accordi di programma di cui all'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con i Ministri per gli affari sociali e della sanità, sono fissati gli indirizzi per la stipula degli accordi di programma. Tali accordi di programma sono finalizzati alla predisposizione, attuazione e verifica congiunta di progetti educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché a forme di integrazione tra attività scolastiche e attività integrative extrascolastiche. Negli accordi sono altresì previsti i requisiti che devono essere posseduti dagli enti pubblici e privati ai fini della partecipazione alle attività di collaborazione coordinate;

b) la dotazione alle scuole e alle università di attrezzature tecniche e di sussidi didattici nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico, ferma restando la dotazione individuale di ausili e presidi funzionali all'effettivo esercizio del diritto allo studio, anche mediante convenzioni con centri specializzati, aventi funzione di consulenza pedagogica, di produzione e adattamento di specifico materiale didattico;

c) la programmazione da parte dell'università di interventi adeguati sia al bisogno della persona sia alla peculiarità del piano di studio individuale;

d) l'attribuzione, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di incarichi professionali ad interpreti da destinare alle università, per facilitare la frequenza e l'apprendimento di studenti non udenti;

e) la sperimentazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, da realizzare nelle classi frequentate da alunni con *handicap.*

2. Per le finalità di cui al comma 1, gli enti locali e le unità sanitarie locali possono altresì prevedere l'adeguamento dell'organizzazione e del funzionamento degli asili nido alle esigenze dei bambini con *handicap,* al fine di avviarne precocemente il recupero, la socializzazione e l'integrazione, nonché l'assegnazione di personale docente specializzato e di operatori ed assistenti specializzati.

3. Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; e successive modificazioni, l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con *handicap* fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati.

4. I posti di sostegno per la scuola secondaria di secondo grado sono determinati nell'ambito dell'organico del personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge in modo da assicurare un rapporto almeno pari a quello previsto per gli altri gradi di istruzione e comunque entro i limiti delle disponibilità finanziarie all'uopo preordinate dall'art. 42, comma 6, lettera *h).*

5. Nella scuola secondaria di primo e secondo grado sono garantite attività didattiche di sostegno, con priorità per le iniziative sperimentali di cui al comma 1, lettera *e),* realizzate con docenti di sostegno specializzati, nelle aree disciplinari individuate sulla base del profilo dinamico-funzionale e del conseguente piano educativo individualizzato.

6. Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse dei consigli di classe e dei collegi dei docenti.

6-bis. *Agli studenti handicappati iscritti all'università sono garantiti sussidi tecnici e didattici specifici, realizzati anche attraverso le convenzioni di cui alla lettera* b) *del comma 1, nonché il supporto di appositi servizi di tutorato specializzato, istituiti dalle università nei limiti del proprio bilancio e delle risorse destinate alla copertura degli oneri di cui al presente comma, nonché ai commi 5 e 5*-bis *dell'art. 16».*

— Il testo dell'art. 16 della citata legge n. 104 del 1992, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 16 *(Valutazione del rendimento e prove d'esame).* — 1. Nella valutazione degli alunni handicappati da parte degli insegnanti è indicato, sulla base del piano educativo individualizzato, per quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici, quali attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline.

2. Nella scuola dell'obbligo sono predisposte, sulla base degli elementi conoscitivi di cui al comma 1, prove d'esame corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.

3. Nell'ambito della scuola secondaria di secondo grado, per gli alunni handicappati sono consentite prove equipollenti e tempi più lunghi per l'effettuazione delle prove scritte o grafiche e la presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione.

4. Gli alunni handicappati sostengono le prove finalizzate alla valutazione del rendimento scolastico o allo svolgimento di esami anche universitari con l'uso degli ausili loro necessari.

5. *Il trattamento individualizzato previsto dai commi 3 e 4 in favore degli studenti handicappati è consentito per il superamento degli esami universitari previa intesa con il docente della materia e con l'ausilio del servizio di tutorato di cui all'art. 13, comma 6*-bis. *È consentito, altresì, sia l'impiego di specifici mezzi tecnici in relazione alla tipologia di* handicap, *sia la possibilità di svolgere prove equipollenti su proposta del servizio di tutorato specializzato.*

5-bis. *Le università, con proprie disposizioni, istituiscono un docente delegato dal rettore con funzioni di coordinamento, monitoraggio e supporto di tutte le iniziative concernenti l'integrazione nell' ambito dell'ateneo».*

Nota all'art. 2:

— Il testo dell'art. 5, comma 1, lettera *a),* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), è il seguente:

«1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1994 i mezzi finanziari destinati dallo Stato alle università sono iscritti in tre distinti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, denominati:

a) fondo per il finanziamento ordinario delle università, relativo alla quota a carico del bilancio statale delle spese per il funzionamento e le attività istituzionali delle università, ivi comprese le spese per il personale docente, ricercatore e non docente, per l'ordinaria manutenzione delle strutture universitarie e per la ricerca scientifica, ad eccezione della quota destinata ai progetti di ricerca di interesse nazionale di cui all'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e della spesa per le attività previste dalla legge 28 giugno 1977, n. 394».

99G0057

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ORDINANZA 25 gennaio 1999.

Revoca della somma di L. 357.557.200 di cui al decreto del capo del Dipartimento della protezione civile n. 557 del 23 agosto 1993, concernente un finanziamento straordinario alla regione Liguria per gli interventi urgenti necessari a fronteggiare i danni causati dalle avversità atmosferiche dei mesi di ottobre e novembre 1991. (Ordinanza n. 2921).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 1998, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1998, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto l'art. 23-*sexies*, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che prevede la rendicontazione delle somme effettivamente spese da parte degli enti, al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi finanziati con decreti o ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Visto il decreto del capo del dipartimento della protezione civile n. 557 del 23 agosto 1993, con il quale è stata disposta l'erogazione alla regione Liguria della somma complessiva di L. 975.000.000 per gli interventi urgenti necessari a fronteggiare i danni causati dalle avversità atmosferiche dei mesi di ottobre e novembre 1991;

Vista la nota n. 122875/3456 del 22 ottobre 1998, con la quale la regione Liguria dichiara che l'importo di lire 350.000.000, assegnato al comune di Albenga, non è stato utilizzato;

Vista la nota n. 75510/2077 del 16 giugno 1998, con la quale la regione Liguria dichiara economie per lire 7.557.200;

Considerato che la somma di L. 357.557.200 risulta tuttora disponibile sul capitolo 7596 del centro di responsabilità «Protezione civile» dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi, delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è revocata la somma di L. 357.557.200 erogata alla regione Liguria con decreto del capo del Dipartimento della protezione civile n. 557 del 23 agosto 1993.

2. La somma di cui al comma precedente è utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 1999

Il Ministro: RUSSO JERVOLINO

99A0683

ORDINANZA 25 gennaio 1999.

Revoca della somma di L. 50.000.000 di cui all'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2268/FPC del 12 maggio 1992, concernente interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Serra Pedace in provincia di Cosenza. (Ordinanza n. 2922).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 1998, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1998, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto l'art. 23-*sexies*, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che prevede la rendicontazione delle somme effettivamente spese da parte degli enti, al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi finanziati con decreti o ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2268/FPC del 12 maggio 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 115 del 19 maggio 1992, con la quale è stata disposta l'erogazione al comune di Serra Pedace (Cosenza) della somma complessiva di lire 1.000.000.000 per gli interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune medesimo;

Vista la nota n. 1381 del 4 agosto 1998, con la quale il comune di Serra Pedace dichiara un importo disponibile di L. 50.000.000, a valere sulla predetta somma di L. 1.000.000.000;

Considerato che tale somma risulta tuttora disponibile sul capitolo 7588 del centro di responsabilità «Protezione civile»» dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi, delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è revocata la somma di L. 50.000.000 erogata al comune di Serra Pedace con ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2268/FPC del 12 maggio 1992.

2. La somma di cui al comma precedente è utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 1999

Il Ministro: RUSSO JERVOLINO

99A0684

ORDINANZA 25 gennaio 1999.

Revoca della somma di L. 13.034.300 di cui al decreto n. 239 del 17 marzo 1992, concernente il sisma del 1984. (Ordinanza n. 2923).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante l'istituzione del Servizio nazionale della protezione civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 1998, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 10 novembre 1998 con il quale al prof. Franco Barberi viene attribuito l'esercizio delle funzioni di cui alla predetta legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché quelle di cui all'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, limitatamente alle assegnazioni disposte con ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile in data antecedente all'entrata in vigore della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto l'art. 23-*sexies*, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che prevede la rendicontazione delle somme effettivamente spese da parte degli enti, al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi finanziati con decreti o ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Visto il decreto di rep. n. 239 del 17 marzo 1992, con il quale il Ministro per il coordinamento della protezione civile ha disposto l'assegnazione al comune di Fornelli la somma di L. 593.000.000, per gli interventi di ripristino rete idrica e sistemazione frana «Fonte del Lago» a seguito del sisma del 1984;

Vista la nota 1839 del 22 giugno 98 con la quale il comune di Fornelli (Isernia) dichiara un importo disponibile di L. 13.034.300 a valere sulla predetta somma di L. 593.000.000;

Considerato che tale somma risulta tuttora disponibile sul capitolo 7586 del centro di responsabilità «Protezione civile» dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa è revocata la somma di L. 13.034.300 a valere sull'assegnazione di L. 593.000.000 disposta in favore del comune di Fornelli con decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 239 di rep. in data 17 marzo 1992, per far fronte agli interventi urgenti a seguito del terremoto del 1984.

2. La somma di cui al comma precedente è utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 1999

Il Ministro: RUSSO JERVOLINO

99A0685

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 7 settembre 1998, n. **503.**

Regolamento recante norme in materia di fermo amministrativo di veicoli a motore ed autoscafi, ai sensi dell'articolo 91-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 602, introdotto con l'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO

E

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'articolo 91-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con il quale è stato disciplinato il fermo dei veicoli a motore e degli autoscafi non reperiti dal concessionario della riscossione in fase di esecuzione forzata;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 2 ottobre 1992, n. 514;

Visto, in particolare, l'articolo 91-*bis*, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con il quale è stata prevista l'emanazione di un decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e dei lavori pubblici, al fine di stabilire le modalità, i termini e le procedure per l'attuazione di quanto disposto dallo stesso articolo 91-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 26 gennaio 1998;

Considerato che l'esigenza di estendere anche agli aeromobili il divieto di circolazione e di prevedere, con apposita disposizione normativa, l'accesso telematico degli organi di polizia agli archivi del pubblico registro automobilistico (PRA) richiede un approfondimento allo stato non compatibile con l'urgenza di adottare il regolamento in esame, per cui si ritiene che i suggerimenti del Consiglio di Stato possano essere recepiti in un autonomo provvedimento;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 effettuata con nota n. 3-3559M in data 11 giugno 1998;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Titolo I

FERMO DEI VEICOLI A MOTORE

Art. 1.

1. Ai fini del presente regolamento sono considerati veicoli a motore gli autoveicoli e i motoveicoli iscritti nei pubblici registri.

Art. 2.

1. In qualunque fase della riscossione precedente l'apposizione del visto di cui all'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, il concessionario è autorizzato ad accedere gratuitamente alle informazioni del pubblico registro automobilistico (PRA) ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze 2 ottobre 1992, n. 514.

2. La fornitura delle informazioni di cui al comma 1 può essere effettuata anche dal sistema informativo centrale dell'Automobile club Italia (ACI) mediante collegamento telematico o mediante scambio di supporti magnetici ai sensi dell'articolo 24 del citato decreto del Ministro delle finanze 2 ottobre 1992, n. 514. In tal caso, il costo della fornitura grava sul concessionario ed è pari alla tariffa stabilita nel regola-

mento per l'accesso agli archivi del PRA, approvato dal comitato esecutivo dell'ACI nella seduta del 21 giugno 1995, così come annualmente rivalutata.

Art. 3.

1. In sede di visto, emesso ai sensi dell'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, l'ufficio o l'ente impositore fornisce anche le notizie relative all'esistenza di eventuali veicoli a motore di proprietà del contribuente iscritto a ruolo.

2. Entro sessanta giorni dall'apposizione del visto di cui al comma 1, il concessionario della riscossione, in caso di mancato reperimento del veicolo a motore indicato nel visto stesso, richiede alla direzione regionale delle entrate competente in relazione al luogo in cui si procede all'esecuzione di disporre il fermo del mezzo; i sessanta giorni decorrono dalla data del verbale di pignoramento negativo o insufficiente nel caso in cui il concessionario si sia avvalso della facoltà di cui all'articolo 2.

3. La richiesta dell'emanazione del provvedimento di fermo non esonera il concessionario dall'obbligo di porre in essere le ulteriori azioni esecutive prescritte dalle norme vigenti.

Art. 4.

1. Entro venti giorni dalla ricezione della richiesta di emanazione del fermo, la direzione regionale delle entrate emette in duplice copia il relativo provvedimento consegnandone una al concessionario. Quest'ultimo, entro sessanta giorni da tale consegna esegue il fermo mediante iscrizione, anche in via telematica o mediante scambio di supporti magnetici, nel PRA dandone comunicazione al contribuente entro cinque giorni dall'esecuzione del fermo, con le modalità di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; in tale comunicazione sono precisati gli estremi del carico tributario per riscuotere il quale è stato emesso il provvedimento di fermo. L'iscrizione contiene l'indicazione del concessionario procedente e gli estremi del provvedimento di fermo emesso dalla direzione regionale delle entrate.

2. Qualora l'iscrizione del fermo sia stata eseguita in via telematica è autorizzata la conservazione dei dati relativi all'iscrizione del fermo unicamente su supporto magnetico.

3. Le spese di notifica della comunicazione prevista dal comma 1 e quelle di iscrizione del fermo sono a carico del contribuente; in caso di infruttuosità delle procedure esecutive, l'ufficio o l'ente impositore rimborsa al concessionario il cinquanta per cento delle spese di notifica.

Art. 5.

1. Gli atti di disposizione dei veicoli a motore sottoposti a fermo non possono essere opposti al concessionario se di data successiva all'iscrizione del fermo stesso. Se il mezzo è stato venduto con atto di data certa anteriore all'iscrizione del fermo, ma trascritto successivamente, l'ACI entro dieci giorni dall'iscrizione ne dà tempestiva comunicazione alla competente direzione regionale delle entrate, che provvede immediatamente all'annullamento del fermo informandone il concessionario ed il contribuente.

2. Per effetto dell'iscrizione di cui all'articolo 4 è vietata la circo1azione del veicolo a motore sottoposto a fermo.

3. Qualora, ai sensi dell'articolo 91-*bis*, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sia stata disposta la custodia del veicolo sottoposto a fermo, l'organo procedente, entro dieci giorni dalla data in cui ha disposto la custodia stessa, ne dà comunicazione al concessionario della riscossione che ha provveduto all'iscrizione del fermo. Quest'ultimo, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, dà corso al pignoramento del mezzo.

Art. 6.

1. In caso di integrale pagamento delle somme dovute e delle spese di notifica di cui all'articolo 4, comma 1, il concessionario entro venti giorni dal pagamento ne dà comunicazione alla competente direzione regionale delle entrate, che nei successivi venti giorni emette un provvedimento di revoca del fermo inviandolo al contribuente.

2. La cancellazione dell'iscrizione del fermo dei veicoli a motore del PRA viene effettuata a cura del contribuente previa esibizione del provvedimento di revoca del fermo e dietro versamento presso le casse dell'ACI sia delle spese di iscrizione che di quelle di cancellazione, nelle misure determinate dall'articolo 1 della tabella allegata al decreto del Ministro delle finanze 10 settembre 1994, e successive modificazioni.

3. In caso di sgravio totale per indebito e nel caso di annullamento previsto dall'articolo 5, comma 1, secondo periodo, si applicano le disposizioni del comma 1 e la direzione regionale delle entrate provvede d'ufficio a curare la cancellazione gratuita dell'iscrizione del fermo al PRA; in tal caso non è dovuta all'ACI alcuna somma a titolo di spese di iscrizione del fermo.

4. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il veicolo a motore, se è stato sottoposto a custodia ai sensi dell'articolo 5, comma 3, viene restituito al contribuente subordinatamente al pagamento della sanzione pecuniaria e delle spese di custodia.

5. Se il veicolo a motore sottoposto a fermo non viene reperito, il concessionario può presentare la domanda di rimborso o di discarico per inesigibilità nei termini previsti dai commi da 1 a 7 dell'articolo 77 del decreto dei Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fermo restando l'obbligo di procedere all'esecuzione sul mezzo se quest'ultimo viene reperito e sottoposto a custodia dopo la presentazione della domanda.

6. Il rispetto dei termini previsti nel presente decreto per l'assolvimento degli adempimenti a carico del concessionario rileva unicamente ai fini della dimostrazione dell'eventuale inesigibilità delle somme iscritte a ruolo per le quali si procede all'esecuzione.

Titolo II

FERMO DEGLI AUTOSCAFI

Art. 7.

1. Ai fini del presente decreto, sono considerati autoscafi le unità da diporto e le unità adibite ad uso privato iscritte in pubblici registri.

Art. 8.

1. Qualora il visto, emesso ai sensi dell'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, evidenzi l'esistenza di autoscafi di proprietà del contribuente iscritto a ruolo, si procede al fermo e al pignoramento del mezzo secondo le modalità indicate nel titolo I del presente regolamento con le seguenti variazioni:

a) il concessionario, entro venti giorni dalla consegna del provvedimento di fermo da parte della competente direzione regionale delle entrate, richiede l'iscrizione del fermo all'ufficio presso il quale è registrato l'autoscafo;

b) nel caso di cui all'articolo 5, comma 1, l'ufficio di iscrizione dell'unità sottoposta a fermo trasmette tempestiva comunicazione alla direzione regionale delle entrate;

c) in caso di contravvenzione al divieto di cui all'articolo 5, comma 2, l'organo di polizia o di vigilanza, previo ritiro della licenza di navigazione, invita il conducente dell'unità sottoposta a fermo a far rientrare l'imbarcazione nel porto più vicino dandone comunicazione al concessionario, che nei successivi sessanta giorni esegue il pignoramento.

Il presento decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 7 settembre 1998

Il Ministro delle finanze
VISCO

Il Ministro dell'interno
NAPOLITANO

Il Ministro dei lavori pubblici
COSTA

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 1998
Registro n. 2 Finanze, foglio n. 317

N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta di seguito il testo dell'art. 91-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante: «Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito», introdotto dal decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 305 del 31 dicembre 1996), convertito e modificato dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 50 del 1° marzo 1997), recante: «Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997», e ripubblicazione del testo coordinato con la legge di conversione nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 22 aprile 1997 - supplemento ordinario n. 86/L:

«Art. 91-*bis (Fermo dei veicoli a motore ed autoscafi).* — 1. Qualora in sede di riscossione coattiva di crediti iscritti a ruolo non sia possibile, per mancato reperimento del bene, eseguire il pignoramento dei veicoli a motore e degli autoscafi di proprietà del contribuente iscritti nei pubblici registri, la direzione regionale delle entrate ne dispone il fermo.

2. Il provvedimento di fermo di cui al comma 1 si esegue mediante iscrizione nei registri mobiliari a cura del concessionario che provvede, altresì, a darne comunicazione al debitore.

3. Chiunque circoli con veicoli o autoscafi sottoposti al fermo è soggetto alla sanzione prevista dall'art. 214, comma 8, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

4. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e dei lavori pubblici, sono stabiliti le modalità, i termini e le procedure per l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo».

— Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante: «Nuovo codice della strada», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1992 - supplemento ordinario n. 74.

— Il decreto del Ministro delle finanze 2 ottobre 1992, n. 514, recante: «Regolamento sulle modalità e le procedure concernenti il funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, la tenuta degli archivi, la conservazione della documentazione prescritta, la elaborazione e fornitura dei dati e delle statistiche dei veicoli iscritti, la forma, il contenuto e le modalità di utilizzo della modulistica occorrente per il funzionamento degli uffici medesimi, nonché i tempi di attuazione delle nuove procedure, in attuazione dell'art. 7 della legge 9 luglio 1990, n. 187», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1992.

— Si riporta di seguito il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 settembre 1988, n. 214:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

Note all'art. 2:

— Si riporta di seguito l'art. 22, comma 2, del citato decreto ministeriale 2 ottobre 1992, n. 514:

«2. Le richieste di dati su veicoli avanzate, anche su base personale, da organi costituzionali, giurisdizionali, di polizia e militari, nonché dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, sono evase gratuitamente».

— Si riporta di seguito l'art. 24 del citato decreto ministeriale 2 ottobre 1992, n. 514:

«Art. 24 *(Collegamenti telematici).* — 1. Le forniture di cui all'art. 22 possono effettuarsi mediante collegamento telematico con gli archivi del sistema informativo dell'A.C.I.

2. Il sistema informativo centrale dell'A.C.I. provvede al controllo ed alla contabilizzazione degli accessi.

3. L'utenza del servizio è concessa in funzione della disponibilità di collegamenti al momento della richiesta ed è condizionata dall'utilizzo di tecnologie compatibili. Il giudizio di compatibilità è di esclusiva competenza dell'A.C.I.

4. Le modalità di collegamento, il tipo di informazioni da fornire, nonché i costi a totale carico dell'utente sono stabiliti dall'A.C.I. con apposita convenzione».

Nota all'art. 3:

— Si riporta di seguito il testo dell'art. 79 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, recante la «Istituzione del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 febbraio 1988, n. 49 - 2° supplemento ordinario:

«Art. 79 *(Verbali di pignoramento).* — 1. In caso di pignoramento negativo o insufficiente, se il credito per cui procede è complessivamente superiore a lire 500 mila, il concessionario che ha avuto in carico il ruolo esibisce, entro novanta giorni, il relativo verbale all'ufficio finanziario o all'ente che ha emesso il ruolo.

2. Al verbale deve essere allegato il certificato anagrafico da cui risulta l'ultimo domicilio delle persone fisiche cui è intestato il verbale di pignoramento, ovvero che le stesse non risultano iscritte all'anagrafe.

3. L'ufficio finanziario, ovvero l'ente che ha emesso il ruolo, appone entro novanta giorni dalla ricezione del verbale il proprio visto, indicando in calce quali sono i cespiti, i beni e ogni altro elemento utile, di cui è a conoscenza, per l'esperimento di ulteriori procedure esecutive.

4. Trascorso tale termine senza che l'ufficio o l'ente abbia apposto il proprio visto, il concessionario è autorizzato a presentare la domanda di rimborso o di discarico, fermo restando quanto previsto dall'art. 80.

5. I verbali possono essere inviati per il visto all'ufficio competente anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso l'esibizione dei verbali si considera avvenuta nel giorno in cui la raccomandata è consegnata all'ufficio postale».

Nota all'art. 4:

— Si riporta di seguito il testo dell'art. 26, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante: «Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito» e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 16 ottobre 1973, supplemento ordinario n. 2:

«Art. 26 *(Notificazione della cartella di pagamento).* — La notificazione della cartella al contribuente è eseguita dai messi notificatori dell'esattoria o dagli ufficiali esattoriali ovvero dagli ufficiali giudiziari e nei comuni che non sono sede di pretura, dai messi comunali e dai messi di conciliazione. Alla notificazione in comuni non compresi nella circoscrizione provvede l'esattore territorialmente competente, previa delegazione da parte dell'esattoria che ha in carico il ruolo. La notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell'esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La notificazione si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal comma successivo».

Nota all'art. 5:

— Per il testo del comma 3 dell'art. 91-*bis* del D.P.R. n. 602/1973 v. nelle note alle premesse.

Note all'art. 6:

— Si riporta di seguito il testo dell'art. 1 della tabella, allegata al decreto del Ministro delle finanze 1° settembre 1994 recante: «Approvazione della tariffa degli emolumenti dovuti agli uffici del pubblico registro automobilistico», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 settembre 1994, n. 216:

«Art. 1. — Prima iscrizione o rinnovo dell'iscrizione di un veicolo nel pubblico registro automobilistico anche se con contestuale richiesta dell'annotazione dell'intestatario in leasing o della riserva della proprietà, annotazione del trasferimento di proprietà anche se con contestuale richiesta dell'annotazione dell'intestatario in leasing o della riserva della proprietà, trascrizione della riserva della proprietà, degli atti, domande giudiziali e sentenze previsti negli articoli da 2683 a 2695 del codice civile, annotazione, trascrizione o cancellazione di sentenza dichiarativa di fallimento, di decreto di ammissione al concordato preventivo e di decreto di ammissione all'amministrazione controllata, sequestro conservativo, pignoramento, iscrizione, rinnovazione, cancellazione ed altre modificazioni della garanzia reale e della riserva della proprietà sul veicolo, annotazione di ogni modificazione dei rapporti aventi per oggetto la garanzia reale iscritta sul veicolo, rettifica dell'iscrizione della proprietà e delle garanzie reali nonché delle annotazioni e trascrizioni di cui al presente articolo, per ogni operazione, L. 40.500».

— Si riporta di seguito il testo dell'art. 77, commi da 1 a 7, del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43:

«Art. 77 *(Presentazione della domanda di rimborso).* — 1. La domanda di rimborso, corredata dell'avviso di mora e di tutti gli atti relativi alle procedure esperite, deve essere presentata all'ufficio dell'amministrazione finanziaria o all'ente che ha emesso il ruolo entro ventiquattro mesi da quello di scadenza dell'ultima rata.

2. Quando il concessionario prova che la procedura esecutiva si è protratta oltre il termine di cui al comma 1 per causa non imputabile a lui o al concessionario delegato la domanda deve essere presentata entro quattro mesi dal giorno in cui la procedura è stata compiuta.

3. Se la procedura di fallimento è ancora pendente alla scadenza del termine stabilito nel comma 1, la domanda di discarico o di rimborso deve essere presentata dopo che è divenuto definitivo il provvedimento di chiusura del fallimento e comunque entro quattro mesi dalla sua pubblicazione nel foglio annunzi legali.

4. Se la procedura di liquidazione coatta amministrativa o la procedura di amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, è ancora pendente alla scadenza del termine stabilito nel comma 1, la domanda di discarico o di rimborso deve essere presentata entro quattro mesi dalla data in cui è divenuta definitiva la ripartizione finale dell'attivo tra i creditori.

5. In caso di concordato preventivo o fallimentare la domanda di discarico o di rimborso deve essere presentata entro quattro mesi dalla scadenza del termine stabilito per l'esecuzione del concordato.

6. In caso di concordato preventivo o fallimentare con cessione dei beni ai creditori la domanda di discarico o di rimborso deve essere presentata entro quattro mesi dalla data del provvedimento con il quale il giudice delegato accerta la completa esecuzione del concordato.

7. In caso di eredità accettata con beneficio di inventario o di separazione dei beni chiesta dai creditori, ovvero di eredità giacente, la domanda di discarico o di rimborso deve essere presentata nel termine di quattro mesi dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nel foglio annunzi legali dello stato di graduazione, ovvero dalla data del passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia sui reclami proposti.

(Omissis)».

Nota all'art. 8:

— L'art. 79 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, è già riportato in nota all'art. 3.

99G0055

DECRETO 20 gennaio 1999.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Cosenza.

IL DIRETTO REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA CALABRIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore del Dipartimento delle entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Vista la nota con la quale l'ufficio del registro di Cosenza ha comunicato il mancato funzionamento nel giorno 24 dicembre 1998 per l'intera giornata, per disinfestazione dei locali dell'ufficio;

Decreta

il mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Cosenza nella giornata del 24 dicembre 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Catanzaro, 20 gennaio 1999

Il direttore regionale: PARDI

99A0686

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 22 gennaio 1999.

Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° agosto 1992, 1° febbraio 1993, 1° agosto 1993, 1° agosto 1994, relativamente alle cedole con godimento 1° febbraio 1999 e scadenza 1° agosto 1999.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali:

n. 825866/265 del 24 luglio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 29 luglio 1992, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° agosto 1992, attualmente in circolazione per l'importo di L. 10.727.375.000.000 (pari ad euro 5.540.217.183,00);

n. 100114/272 del 21 gennaio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 1993, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° febbraio 1993, attualmente in circolazione per l'importo di L. 7.000.000.000.000 (pari ad euro 3.615.192.000,00);

n. 100933/281 del 22 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 16 agosto 1993, recante

un'emissione di CCT settennali con godimento 1° agosto 1993, attualmente in circolazione per l'importo di L. 7.000.000.000.000 (pari ad euro 3.615.192.000,00);

n. 398156/294 del 25 luglio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 5 agosto 1994, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° agosto 1994, attualmente in circolazione per l'importo di L. 11.792.140.000.000 (pari ad euro 6.090.121.455,84);

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministero tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento 1° febbraio 1999 e scadenza 1° agosto 1999;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle cedole con godimento 1° febbraio 1999, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali indicati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro sottoindicati, relativamente alle cedole di scadenza 1° agosto 1999, è determinato nella misura del:

2,20% per i CCT settennali 1° agosto 1992/1999 (codice titolo 366127), cedola n. 14;

2,20% per i CCT settennali 1° febbraio 1993/2000 (codice titolo 366267), cedola n. 13;

2,20% per i CCT settennali 1° agosto 1993/2000 (codice titolo 366481), cedola n. 12;

2,00% per i CCT settennali 1° agosto 1994/2001 (codice titolo 366903), cedola n. 10.

In applicazione dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, gli oneri per interessi ammontano, salvo eventuali future operazioni di riacquisto sul mercato dei suddetti CCT con le disponibilità del «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato» a complessive L. 779.843.692.395 così ripartite:

L. 236.001.839.155 per i CCT settennali 1° agosto 1992/1999 (codice titolo 366127);

L. 153.999.731.905 per i CCT settennali 1° febbraio 1993/2000 (codice titolo 366267);

L. 153.999.731.905 per i CCT settennali 1° agosto 1993/2000 (codice titolo 366481);

L. 235.842.389.430 per i CCT settennali 1° agosto 1994/2001 (codice titolo 366903),

e faranno carico al capitolo 4691 (unità previsionale di base 3.1.5.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di bilancio per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 gennaio 1999

p. Il direttore generale: ZODDA

99A0762

DECRETO 22 gennaio 1999.

Accertamento del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° luglio 1996 e 1° gennaio 1997, relativamente alle cedole con godimento 1° gennaio 1999 e scadenza 1° luglio 1999.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali:

n. 787473/325 dell'11 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 19 luglio 1996, recante un'emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° luglio 1996, sottoscritti per l'importo di L. 17.348.205.000.000 (pari ad euro 8.959.584.561,48);

n. 178031/332 del 13 gennaio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 21 gennaio 1997, recante un'emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° gennaio 1997, sottoscritti per l'importo di L. 17.221.015.000.000 (pari ad euro 8.893.896.522,84);

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito e prevede che il tasso medesimo venga accertato con decreto del Ministero del tesoro;

Ritenuto che occorre accertare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento 1° gennaio 1999 e scadenza 1° luglio 1999;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse della cedola con godimento 1° gennaio 1999, relativa ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali indicati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro sottoindicati, relativamente alle cedole di scadenza 1° luglio 1999, è determinato nella misura del:

1,70% per i CCT settennali 1° luglio 1996/2003 (codice titolo 367737), cedola n. 6;

1,55% per i CCT settennali 1° gennaio 1997/2004 (codice titolo 367885), cedola n. 5.

In applicazione dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, gli oneri per interessi ammontano, salvo eventuali future operazioni di riacquisto sul mercato dei suddetti CCT con le disponibilità del «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato», a complessive L. 561.844.239.395 cosi ripartite:

L. 294.918.971.590 per i CCT settennali 1° luglio 1996/2003 (codice titolo 367737);

L. 266.925.267.805 per i CCT settennali 1° gennaio 1997/2004 (codice titolo 367885),

e faranno carico al capitolo 4691 (unità previsionale di base 3.1.5.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno finanziario 1999.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale del bilancio per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 gennaio 1999

p. Il direttore generale: ZODDA

99A0763

DECRETO 22 gennaio 1999.

Accertamento del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° gennaio 1995 (ottennali), 1° gennaio 1996 (decennali) e 1° gennaio 1997 (decennali), da emettersi a ripianamento di crediti d'imposta, relativamente alle cedole con godimento 1° gennaio 1999 e scadenza 1° luglio 1999.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali:

n. 398876/C.I. 5 del 22 dicembre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 30 dicembre 1994, con cui sono state stabilite le caratteristiche dei certificati di credito del Tesoro al portatore di durata ottennale, con godimento 1° gennaio 1995, emessi, sinora, per l'importo di L. 5.518.582.000.000 (pari ad euro 2.850.126.859,72) ad estinzione di crediti d'imposta ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 307, convertito nella legge 22 luglio 1994, n. 457;

n. 594687/C.I. 6 del 9 novembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 18 novembre 1995, con cui sono state stabilite le caratteristiche dei certificati di credito del Tesoro al portatore di durata decennale, con godimento 1° gennaio 1996, emessi, sinora, per l'importo di L. 122.497.000.000 (pari ad euro 63.264.800,62) ad estinzione di crediti d'imposta ai sensi dell'art. 3-*bis* del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, convertito nella legge 8 agosto 1995, n. 349;

n. 786812/C.I. 7 del 29 marzo 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 9 aprile 1996, con cui sono state stabilite le caratteristiche dei certificati di credito del Tesoro al portatore di durata decennale, con godimento 1° gennaio 1996, emessi, sinora, per l'importo di L. 2.220.859.000.000 (pari ad euro 1.146.984.839,14) ad estizione di crediti d'imposta ai sensi dell'art. 1 dei decreto-legge 13 dicembre 1995, n. 526, convertito nella legge 10 febbraio 1996, n. 53;

n. 787053/C.I. 8 del 7 maggio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 18 maggio 1996, con cui sono state stabilite le caratteristiche dei certificati di credito del Tesoro al portatore di durata decennale, con godimento 1° gennaio 1997, da emettersi ed assegnare ad estinzione di crediti d'imposta ai sensi dell'art. 1-*bis* del decreto-legge 13 dicembre 1995, n. 526, convertito nella legge 10 febbraio 1996, n. 53;

Visto in particolare, l'art. 1 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito e prevede che il tasso medesimo venga accertato con decreto del Ministero del tesoro;

Ritenuta l'opportunità di accertare il tasso d'interesse semestrale dei suddetti certificati di credito, relativamente alle cedole con godimento 1° gennaio 1999 e scadenza 1° luglio 1999;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle cedole con godimento 1° gennaio 1999, relative ai suddetti certificati di credito;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1998 emanato ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, che stabilisce il rimborso dei titoli con taglio inferiore a cinque milioni;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dei decreti ministeriali indicati nelle premesse, è accertato nella misura del 1,70%

il tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro sottoindicati, relativamente alle cedole di scadenza 1° luglio 1999:

CCT ottennali 1° gennaio 1995/2003 (codice titolo 367299), cedola n. 9;

CCT decennali 1° gennaio 1996/2006 (codice titolo 367422), cedola n. 7;

CCT decennali 1° gennaio 1996/2006 (codice titolo 367596), cedola n. 7;

CCT decennali 1° gennaio 1997/2007 (codice titolo 367638), cedola n. 5.

In applicazione dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, gli oneri per interessi ammontano, salvo eventuali future emissioni dei suddetti CCT e salvo le riduzioni dovute alle operazioni di rimborso anticipato effettuate ai sensi del decreto ministeriale 21 settembre 1998, citato nelle premesse, a complessive L. 133.653.748.475 cosi ripartite:

L. 93.816.457.300 per i CCT ottennali 1° gennaio 1995/2003 (codice titolo 367299);

L. 2.082.461.500 per i CCT decennali 1° gennaio 1996/2006 (codice titolo 367422);

L. 37.754.829.675 per i CCT decennali 1° gennaio 1996/2006 (codice titolo 367596),

e faranno carico al capitolo 4691 (unità previsionale di base 3.1.5.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di bilancio per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 gennaio 1999

p. Il direttore generale: ZODDA

99A0764

DECRETO 26 gennaio 1999.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (CTZ-24), con decorrenza 15 gennaio 1999 e scadenza 15 gennaio 2001, terza e quarta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, ratificato con la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, come risulta modificato dal Trattato sull'Unione europea, ratificato con la legge 3 novembre 1992, n. 454, ed in particolare l'articolo 109 L, quarto comma, che prevede che il Consiglio dell'Unione europea, alla data di inizio della terza fase, adotta i tassi di conversione ai quali le monete degli Stati membri sono irrevocabilmente vincolate e il tasso irrevocabilmente fissato al quale l'ecu viene a sostituirsi a queste valute;

Visto il regolamento del Consiglio dell'Unione europea n. 1103/97 del 17 giugno 1997 relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro ed in particolare l'art. 2 che stabilisce che qualunque riferimento all'ecu è sostituito da un riferimento all'euro ad un tasso di un euro per un ecu;

Visto il regolamento del Consiglio dell'Unione europea n. 974/98 del 3 maggio 1998 relativo all'introduzione dell'euro ed in particolare l'art. 2 che stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 1999, la moneta degli Stati membri partecipanti è l'euro nonché l'art. 3 che stabilisce che l'euro sostituisce, al tasso di conversione, la moneta di ciascuno Stato membro partecipante;

Considerato che, in base alla decisione del Consiglio europeo tenutosi a Madrid il 15 e 16 dicembre 1995, a decorrere dal 1° gennaio 1999 il nuovo debito pubblico negoziabile viene emesso dagli Stati partecipanti in unità euro;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 454, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto il proprio decreto in data 7 gennaio 1999, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tranches dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» della durata di ventiquattro mesi (CTZ-24) con decorrenza 15 gennaio 1999 e scadenza 15 gennaio 2001;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre una emissione di una terza tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei relativi diversi, ed in particolare l'art. 13, concernente disposizioni per la tassazione delle obbligazioni senza cedole;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una terza tranche di «CTZ-24», con decorrenza 15 gennaio 1999 e scadenza 15 gennaio 2001, fino all'importo massimo di 1.000 milioni di euro.

I certificati sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.

Al termine della procedura di assegnazione è prevista automaticamente l'emissione della seconda tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 12 e 13.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Art. 2.

L'importo minimo sottoscrivibile dei certificati di credito di cui al presente decreto è di mille euro nominali; le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, citato nelle premesse, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere della stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

Il capitale nominale assegnato agli operatori partecipanti all'asta verrà riconosciuto mediante accreditamento nel relativo conto di deposito accentrato in titoli in essere presso la Banca d'Italia.

A fronte delle assegnazioni, gli intermediari autorizzati, di cui all'art. 30 del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, accrediteranno i relativi importi nei conti di deposito intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai certificati emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

I certificati medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni.

Art. 4.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 15 luglio 2001, tenendo conto delle disposizioni di cui ai citati decreti legislativi n. 239 del 1996 e n. 461 del 1997 e del decreto ministeriale n. 473448 del 27 novembre 1998 di cui all'art. 16.

La determinazione della quota dello scarto di emissione sarà effettuata in conformità a quanto disposto dall'art. 13, primo comma, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, citato in premessa.

Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale dei titoli da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima «tranche» del prestito.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori i sottoindicati soggetti, purché abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria):

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a), b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia di cui all'art. 13, comma 1, del medesimo decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti dal comma 3 del predetto art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali pre-

via autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la Consob ai sensi dell'art. 16, comma 4, del menzionato decreto legislativo n. 385 del 1993:

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte nell'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 20, comma 1, del medesimo decreto legislativo, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui alla lettera *f)* del citato art. 1, comma 1, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola sono regolati dalle norme contenute nella convenzione stipulata in data 4 aprile 1985.

I rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete nazionale interbancaria sono disciplinati da specifici accordi.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia una provvigione di collocamento dello 0,15 per cento.

Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compreso quello di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale né superiore all'importo indicato nell'art. 1; eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Art. 8.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, entro le ore 13 del giorno 26 gennaio 1999, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria, con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 5.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un dipendente della Banca medesima il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 10.

In relazione al disposto del precedente art. 1, secondo cui i certificati sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 9.

Art. 11.

L'assegnazione dei certificati verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 12.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei certificati di cui al precedente art. 11, avrà inizio il collocamento della quarta tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'articolo 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 15 ottobre 1997, n. 428, che abbiano partecipato all'asta della terza tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 26 gennaio 1999.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della terza tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui al precedente art. 8 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a 500.000 euro né superiore all'intero importo del collocamento supplementare. Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime. Non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 13.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei «CTZ-24», ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 14.

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 29 gennaio 1999, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Art. 15.

Il 29 gennaio 1999 la Banca d'Italia provvederà a versare, con valuta stesso giorno, presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, il controvalore in lire italiane del capitale nominale dei certificati denominati in euro assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta, sulla base del tasso di conversione lira/euro fissato irrevocabilmente dal Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 109 L, quarto comma del trattato istitutivo della Comunità economica europea, ratificato con la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, come modificato dal trattato sull'Unione europea, ratificato con la legge 3 novembre 1992, n. 454, entrambi citati nelle premesse. Tale versamento sarà effettuato al netto della provvigione di collocamento di cui al precedente articolo 6.

La predetta sezione di Tesoreria rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100, (unità previsionale di base 6.4.1), art. 8.

Art. 16.

I pagamenti sui certificati di credito di cui al presente decreto e le relative rendicontazioni sono regolati dalle disposizioni contenute nel decreto ministeriale n. 473448 del 27 novembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 1998.

Tutti gli atti ed i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei certificati è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali.

Art. 17.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2001, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.1.3) per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches ed al capitolo 4691 (unità previsionale di base 3.1.5.3) per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse, dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di bilancio per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 1999

Il Ministro: CIAMPI

99A0765

DECRETO 26 gennaio 1999.

Emissione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (CTZ-18), con decorrenza 29 gennaio 1999 e scadenza 31 luglio 2000.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtu del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, ratificato con la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, come risulta modificato dal trattato sull'Unione europea, ratificato con la legge 3 novembre 1992, n. 454, ed in particolare l'articolo 109 L, quarto comma, che prevede che il Consiglio dell'Unione europea, alla data di inizio della terza fase, adotta i tassi di conversione ai quali le monete degli Stati membri sono irrevocabilmente vincolate e il tasso irrevocabilmente fissato al quale l'ecu viene a sostituirsi a queste valute;

Visto il regolamento del Consiglio dell'Unione europea n. 1103/97 del 17 giugno 1997 relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro ed in particolare l'art. 2 che stabilisce che qualunque riferimento all'ecu è sostituito da un riferimento all'euro ad un tasso di un euro per un ecu;

Visto il regolamento del Consiglio dell'Unione europea n. 974/98 del 3 maggio 1998 relativo all'introduzione dell'euro ed in particolare l'art. 2 che stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 1999, la moneta degli Stati membri partecipanti è l'euro nonché l'art. 3 che stabilisce che l'euro sostituisce, al tasso di conversione, la moneta di ciascuno Stato membro partecipante;

Considerato che, in base alla decisione del Consiglio europeo tenutosi a Madrid il 15 e 16 dicembre 1995, a decorrere dal 1° gennaio 1999 il nuovo debito pubblico negoziabile viene emesso dagli Stati partecipanti in unità euro;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 454, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre una emissione di certificati di crediti del Tesoro «zero coupon» della durata di diciotto mesi;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi, ed in particolare l'art. 13, concernente disposizioni per la tassazione delle obbligazioni senza cedole;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una prima tranche di «CTZ-18», con decorrenza 29 gennaio 1999 e scadenza 31 luglio 2000, fino all'importo massimo di 2.000 milioni di euro.

I certificati sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.

Al termine della procedura di assegnazione è prevista automaticamente l'emissione della seconda tranche dei certificati, per un importo massimo del 25 per

cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 12 e 13.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Art. 2.

L'importo minimo sottoscrivibile dei certificati di credito di cui al presente decreto è di mille euro nominali; le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, citato nelle premesse, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere della stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

Il capitale nominale assegnato agli operatori partecipanti all'asta verrà riconosciuto mediante accreditamento nel relativo conto di deposito accentrato in titoli in essere presso la Banca d'Italia.

A fronte delle assegnazioni, gli intermediari autorizzati, di cui all'art. 30 del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, accrediteranno i relativi importi nei conti di deposito intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai certificati emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

I certificati medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni.

Art. 4.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 31 luglio 2000, tenendo conto delle disposizioni di cui ai citati decreti legislativi n. 239 del 1996 e n. 461 del 1997 e del decreto ministeriale n. 473448 del 27 novembre 1998 di cui all'art. 16.

La determinazione della quota dello scarto di emissione sarà effettuata in conformità a quanto disposto dall'art. 13, primo comma, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, citato in premessa.

Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale dei titoli da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima «tranche» del prestito.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori i sottoindicati soggetti, purché abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento di cui all'articolo 1, comma 5 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria):

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a), b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia di cui all'art. 13, comma 1 del medesimo decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti dal comma 3 del predetto art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la Consob ai sensi dell'art. 16, comma 4 del menzionato decreto legislativo n. 385 del 1993;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte nell'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 20, comma 1 del medesimo decreto legislativo, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui alla lettera *f)* del citato art. 1, comma 1, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati dalle norme contenute nella convenzione stipulata in data 4 aprile 1985.

I rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete nazionale interbancaria sono disciplinati da specifici accordi.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia una provvigione di collocamento dello 0,15 per cento.

Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compreso quello di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale né superiore all'importo indicato nell'art. 1; eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Art. 8.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, entro le ore 13 del giorno 26 gennaio 1999, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria, con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 5.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un dipendente della Banca medesima il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 10.

In relazione al disposto del precedente art. 1, secondo cui i certificati sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato:

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a).*

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 9.

Art. 11.

L'assegnazione dei certificati verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 12.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei certificati di cui al precedente art. 11, avrà ini-

zio il collocamento della seconda tranche dei certificati, per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'articolo 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 15 ottobre 1997, n. 428, che abbiano partecipato all'asta della prima tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 26 gennaio 1999.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui al precedente art. 8 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a 500.000 euro né superiore all'intero importo del collocamento supplementare. Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime. Non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 13.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei «CTZ-18», ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 14.

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 29 gennaio 1999, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Art. 15.

Il 29 gennaio 1999 la Banca d'Italia provvederà a versare, con valuta stesso giorno, presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato, il controvalore in lire italiane del capitale nominale dei certificati denominati in euro assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta, sulla base del tasso di conversione lira/euro fissato irrevocabilmente dal Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 109 L, quarto comma del trattato istitutivo della Comunità economica europea, ratificato con la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, come modificato dal trattato sull'Unione europea, ratificato con la legge 3 novembre 1992, n. 454, entrambi citati nelle premesse. Tale versamento sarà effettuato al netto della provvigione di collocamento di cui al precedente articolo 6.

La predetta sezione di tesoreria rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100, (unità previsionale di base 6.4.1), art. 8.

Art. 16.

I pagamenti sui certificati di credito di cui al presente decreto e le relative rendicontazioni sono regolati dalle disposizioni contenute nel decreto ministeriale n. 473448 del 27 novembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 1998.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo, e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei certificati è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali.

Art. 17.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2000, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.1.3) per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches ed al capitolo 4691 (unità previsionale di base 3.1.5.3) per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse, dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di bilancio per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 1999

Il Ministro: CIAMPI

99A0766

DECRETO 26 gennaio 1999.

Emissione dei buoni del Tesoro poliennali 3,25%, di durata quinquennale, con godimento 1° febbraio 1999, prima e seconda tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, ratificato con la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, come risulta modificato dal trattato sull'Unione europea, ratificato con la legge 3 novembre 1992, n. 454, ed in particolare l'art. 109 L, quarto comma, che prevede che il Consiglio dell'Unione europea, alla data di inizio della terza fase, adota i tassi di conversione ai quali le monete degli Stati membri sono irrevocabilmente vincolate e il tasso irrevocabilmente fissato al quale l'ecu viene a sostituirsi a queste valute;

Visto il regolamento del Consilio dell'Unione europea n. 1103/97 del 7 giugno 1997 relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro ed in particolare l'art. 2 che stabilisce che qualunque riferimento all'ecu è sostituito da un riferimento all'euro ad un tasso di un euro per un ecu;

Visto il regolamento del Consiglio dell'Unione europea n. 974/98 del 3 maggio 1998 relativo all'introduzione dell'euro ed in particolare l'art. 2 che stabilisce chc a decorrere dal 1° gennaio 1999, la moneta degli Stati membri partecipanti è l'euro nonché l'art. 3 che stabilisce che l'euro sostituisce, al tasso di conversione, la moneta di ciascuno Stato membro partecipante;

Considerato che, in base alla decisione dcl Consiglio europeo tenutosi a Madrid il 15 e 16 dicembre 1995, a decorrere dal 1° gennaio 1999 il nuoo debito pubblico negoziabile viene emesso dagli Stati partecipanti in unità euro;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 454, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 3,25% con godimento 1° febbraio 1990 e scadenza 1° febbraio 2004, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 3,25% con godimento 1° febbraio 1999 e scadenza 1° febbraio 2004, fino all'importo massimo di L. 3.000 milioni di euro, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 8, 9 e 10.

Al termine della procedura di assegnazione di cui ai predetti articoli è disposta automaticamente l'emissione della seconda tranche dei buoni, per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 11 e 12.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 3,25%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° febbraio ed il 1° agosto di ogni anno di durata del prestito.

Art. 2.

L'importo minimo sottoscrivibile dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è di mille euro nominali; le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, citato nelle premesse, i buoni sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

Il capitale nominale assegnato agli operatori partecipanti all'asta verrà riconosciuto mediante accreditamento nel relativo conto di deposito accentrato in titoli in essere presso la Banca d'Italia.

A fronte delle assegnazioni, gli intermediari autorizzati, di cui all'art. 30 del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, accrediteranno i relativi importi nei conti di deposito intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, relativamente al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale che verrà effettuato in unica soluzione il 1° febbraio 2004, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Il calcolo degli interessi semestrali è effettuato applicando il tasso cedolare espresso in termini percentuali, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a sei, all'importo minimo del prestito pari a 1.000 euro.

Il risultato ottenuto, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a dieci, è moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo è compreso nel valore nominale oggetto di pagamento. Ai fini del pagamento medesimo, il valore così determinato è arrotondato al secondo decimale.

Gli eventuali accreditamenti in lire sono effettuati moltiplicando il valore in euro degli interessi, così come determinato al comma precedente, per il tasso di conversione irrevocabile lira/euro, arrotondando, ove necessario, il risultato ottenuto alle cinque lire più vicine.

Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale sottoscritto da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima tranche del prestito.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni.

Art. 4.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori i sottoindicati soggetti, purché abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria):

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a), b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia di cui all'art. 13, comma 1, del medesimo decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti dal comma 3 del predetto art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la Consob ai sensi dell'art. 16, comma 4, del menzionato decreto legislativo n. 385 del 1993;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte nell'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 20, comma 1, del medesimo decreto legislativo, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui alla lettera *f)* del citato art. 1, comma 1, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Art. 5.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete nazionale interbancaria sono disciplinati da specifici accordi.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dello 0,40%.

Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 6.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di un centesimo di lira; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale né superiore all'importo indicato nell'art. 1; eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Art. 7.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, entro le ore 13 del giorno 29 gennaio 1999, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 4.

Art. 8.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un dipendente della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 9.

In relazione al disposto del precedente art. 1, secondo cui i buoni sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a).*

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 8.

Art. 10.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 11.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei buoni di cui agli articoli precedenti avrà inizio il collocamento della seconda tranche di detti buoni per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 15 ottobre 1997, n. 428, che abbiano partecipato all'asta della prima tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 29 gennaio 1999.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche. Eventuali prezzi diversi da quelli di aggiudicazione d'asta non verranno presi in considerazione.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 8 del presente

decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui al precedente art. 7 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a 500.000 euro né superiore all'intero importo del collocamento supplementare. Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime.

Art. 12.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei buoni di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei BTP quinquennali, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 13.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 febbraio 1999, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per un giorno.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Art. 14.

Il 2 febbraio 1999 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma, il controvalore del capitale nominale dei buoni denominati in euro assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta, sulla base del tasso di conversione lira/euro fissato irrevocabilmente dal Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'art. 109L, quarto comma, del trattato istituito dalla Comunità economica europea, ratificato con la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, come modificato dal trattato sull'Unione europea, ratificato con la legge 3 novembre 1992, n. 454, entrambi citati nelle premesse, unitamente al rateo di interesse del 3,25% annuo lordo, dovuto allo Stato, per un giorno.

La predetta sezione di tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità previsionale di base 6.4.1), per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 (unità previsionale di base 6.2.6) per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 15.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi buoni è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.

Art. 16.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1999 faranno carico al capitolo 4675 (unità previsionale di base 3.1.5.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2004, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione ecomica per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'ufficio centrale di bilancio per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 1999

Il Ministro: CIAMPI

99A0739

DECRETO 26 gennaio 1999.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro, di durata settennale, con godimento 1º ottobre 1998, sesta e settima tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale rias-

suntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, ratificato con la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, come risulta modificato dal trattato sull'Unione europea, ratificato con la legge 3 novembre 1992, n. 454, ed in particolare l'articolo 109 L, quarto comma, che prevede che il Consiglio dell'Unione europea, alla data di inizio della terza fase, adotta i tassi di conversione ai quali le monete degli Stati membri sono irrevocabilmente vincolate e il tasso irrevocabilmente fissato al quale l'ecu viene a sostituirsi a queste valute;

Visto il regolamento del Consiglio dell'Unione europea n. 1103/97 del 17 giugno 1997 relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro ed in particolare l'art. 2 che stabilisce che qualunque riferimento all'ecu è sostituito da un riferimento all'euro ad un tasso di un euro per un ecu;

Visto il regolamento del Consiglio dell'Unione europea n. 974/98 del 3 maggio 1998 relativo all'introduzione dell'euro ed in particolare l'art. 2 che stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 1999, la moneta degli stati membri partecipanti è l'euro nonché l'art. 3 che stabilisce che l'euro sostituisce, al tasso di conversione, la moneta di ciascuno Stato membro partecipante;

Considerato che, in base alla decisione del Consiglio europeo tenutosi a Madrid il 15 e 16 dicembre 1995, a decorrere dal 1° gennaio 1999 il nuovo debito pubblico negoziabile viene emesso dagli Stati partecipanti in unità euro;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 454, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visti i propri decreti in data 24 settembre, 26 ottobre, 23 dicembre 1998, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime cinque tranches dei certificati di credito del Tesoro al portatore, della durata di 7 anni, con godimento 1° ottobre 1998;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una sesta tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una sesta tranche dei certificati di credito del Tesoro al portatore con godimento 1° ottobre 1998, della durata di 7 anni, fino all'importo massimo di 2.000 milioni di euro.

I certificati sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 11, 12 e 13.

Al termine della procedura di assegnazione di cui ai predetti articoli è disposta automaticamente l'emissione della settima tranche dei certificati per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 14 e 15.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Art. 2.

Il tasso d'interesse semestrale lordo, relativo, ai certificati di credito di cui al precedente art. 1, verrà determinato aggiungendo 15 centesimi di punto al tasso di rendimento semestrale lordo dei buoni ordinari del Tesoro con scadenza a sei mesi, arrotondato ai 5 centesimi più vicini, relativo all'asta tenutasi alla fine del mese di settembre per la semestralità dal 1° ottobre al il 1° aprile successivo e alla fine del mese di marzo per la semestralità dal 1° aprile al 1° ottobre successivo.

Il tasso di rendimento semestrale lordo dei BOT a sei mesi è pari alla differenza tra il valore di rimborso (100) e il prezzo d'asta dei BOT medesimi divisa per il prezzo stesso, moltiplicato per il rapporto percentuale tra 182,5 ed il numero dei giorni effettivi che compongono la durata dei BOT.

Il prezzo d'asta, per ciascuna emissione di BOT di cui al precedente comma, è pari:

in caso di asta non competitiva, al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai partecipanti rimasti aggiudicatari, anche se pro quota;

in caso di asta competitiva, alla media dei prezzi d'asta delle offerte risultate aggiudicatarie, ponderata per le relative quantità.

Qualora in uno dei mesi di riferimento sopra indicati non vengano offerti all'asta BOT a sei mesi, il tasso di rendimento semestrale lordo considerato per il calcolo delle semestralità verrà determinato dividendo per due la media aritmetica dei tassi d'interesse annuali, calcolati in regime di capitalizzazione semplice (con base trecentosessantacinque giorni), relativi ai BOT di durata trimestrale e annuale offerti alle aste tenutesi alla fine dei suindicati mesi di riferimento.

Nel caso non vengano offerti all'asta BOT di scadenza trimestrale o annuale, detto tasso di rendimento semestrale lordo verrà determinato con riferimento al tasso di interesse annuale lordo del solo parametro disponibile.

Qualora in uno dei mesi di riferimento non venga effettuata alcuna asta di BOT, il tasso di rendimento

semestrale lordo considerato per il calcolo delle semestralità sarà pari al tasso Euribor a sei mesi, rilevato, con le modalità indicate nel decreto ministeriale 23 dicembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 29 dicembre 1998, il quinto giorno lavorativo precedente la decorrenza della semestralità.

In applicazione dei suddetti criteri, il tasso d'interesse semestrale lordo relativo alla prima cedola dei certificati di cui al presente decreto è pari a 2,20%.

Il tasso d'interesse semestrale lordo relativo alle cedole successive alla prima verrà reso noto con comunicato stampa e verrà accertato con apposito decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

L'importo minimo sottoscrivibile dei certificati di credito del Tesoro di cui al presente decreto è di mille euro nominali; le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, citato nelle premesse, i certificati sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere della stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

Il capitale nominale assegnato agli operatori partecipanti all'asta verrà riconosciuto mediante accreditamento nel relativo conto di deposito accentrato in titoli in essere presso la Banca d'Italia.

A fronte delle assegnazioni, gli intermediari autorizzati, di cui all'art. 30 del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, accrediteranno i relativi importi nei conti di deposito intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 4.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai certificati emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239, e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

I certificati medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 1º aprile e al 1º ottobre di ogni anno. La prima semestralità è pagabile il 1º aprile 1999 e l'ultima il 1º ottobre 2005.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto, tenendo conto delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 239 del 1996.

Il calcolo degli interessi semestrali è effettuato secondo le modalità stabilite dall'art. 5 del decreto ministeriale del 30 novembre 1998 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 12 dicembre 1998. Ai fini dei pagamenti, i valori risultanti da detto calcolo sono arrotondati alla seconda cifra decimale.

Gli eventuali accreditamenti in lire sono effettuati moltiplicando il valore in euro degli interessi, così come determinato al comma precedente, per il tasso di conversione irrevocabile lira/euro, arrotondando, ove necessario, il risultato ottenuto alle cinque lire più vicine.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1º ottobre 2005, tenendo conto delle disposizioni di cui ai citati decreti legislativi n. 239 del 1996 e n. 461 del 1997 e del decreto ministeriale n. 473448 del 27 novembre 1998 di cui all'art. 16.

Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale dei titoli da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima tranche del prestito.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

Art. 7.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori i sottoindicati soggetti, purché abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria):

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a), b)* e *c)* del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia di cui all'art. 13, comma 1 del medesimo decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti dal comma 3 del predetto art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali pre-

via autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la Consob ai sensi dell'art. 16, comma 4, del menzionato decreto legislativo n. 385 del 1993;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)*, del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte nell'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 20, comma 1, del medesimo decreto legislativo, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui alla lettera *f)* del citato art. 1, comma 1, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di credito del Tesoro di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola sono regolati dalle norme contenute nell'apposita convenzione stipulata in data 4 aprile 1985.

I rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete nazionale interbancaria sono disciplinati da specifici accordi.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dello 0,40%.

Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.

Art. 9.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale né superiore all'importo indicato nell'art. 1; eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Art. 10.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, entro le ore 13 del giorno 28 gennaio 1999, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 7.

Art. 11.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un dipendente della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 12.

In relazione al disposto del precedente art. 1, secondo cui i certificati sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 8.

Art. 13.

L'assegnazione dei certificati verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 14.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei certificati di cui agli articoli precedenti avrà inizio il collocamento della settima tranche di detti certificati per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 15 ottobre 1997, n. 428, che abbiano partecipato all'asta della sesta tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 28 gennaio 1999.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della sesta tranche. Eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta non verranno presi in considerazione.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 8 e 11 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui al precedente art. 10 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a 500.000 euro né superiore all'intero importo del collocamento supplementare. Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime.

Art. 15.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei CCT settennali, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nella medesima asta, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o piu «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 16.

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° febbraio 1999, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per centoventi giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Art. 17.

Il 1° febbraio 1999 la Banca d'Italia, provvederà a versare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma, il controvalore in lire italiane del capitale nominale dei certificati denominati in euro assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta, sulla base del tasso di conversione lira/euro fissato irrevocabilmente dal Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 109L, quarto comma, del trattato istitutivo della Comunità economica europea, ratificato con la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, come modificato dal trattato sull'Unione europea, ratificato con la legge 3 novembre 1992, n. 454, entrambi citati nelle premesse, unitamente al rateo di interesse semestrale lordo, dovuto allo Stato, per centoventi giorni.

La predetta sezione di tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 4 (unità previsionale di base 6.4.1), per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 (unità previsionale di base 6.2.6) per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 18.

I pagamenti sui certificati di credito di cui al presente decreto e le relative rendicontazioni sono regolati dalle disposizioni contenute nel decreto ministeriale n. 473448 del 27 novembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17dicembre 1998.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi buoni è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali.

Art. 19.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1999 faranno carico al capitolo 4691 (unità previsionale di base 3.1.5.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2005, farà carico al capitolo che verrà

iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'ufficio centrale di bilancio per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 1999

Il Ministro: CIAMPI

99A0740

DECRETO 26 gennaio 1999.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3,50%, di durata triennale, con godimento 1° novembre 1998, sesta e settima tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, ratificato con la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, come risulta modificato da trattato sull'Unione europea, ratificato con la legge 3 novembre 1992, n. 454, ed in particolare l'art. 109 L, quarto comma, che prevede che il Consiglio dell'Unione europea, alla data di inizio della terza fase, adotta i tassi di conversione ai quali le monete degli Stati membri sono irrevocabilmente vincolate e il tasso irrevocabilmente fissato al quale l'ecu viene a sostituirsi a queste valute;

Visto il regolamento del Consiglio dell'Unione europea n. 1103/97 del 17 giugno 1997 relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro ed in particolare l'art. 2 che stabilisce che qualunque riferimento all'ecu è sostituito da un riferimento all'euro ad un tasso di un euro per un ecu;

Visto il regolamento del Consiglio dell'Unione europea n. 974/98 del 3 maggio 1998 relativo all'introduzione dell'euro ed in particolare l'art. 2 che stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 1999, la moneta degli Stati membri partecipanti è l'euro nonché l'art. 3 che stabilisce che l'euro sostituisce, al tasso di conversione, la moneta di ciascuno Stato membro partecipante;

Considerato che, in base alla decisione del Consiglio europeo tenutosi a Madrid il 15 e 16 dicembre 1995, a decorrere dal 1° gennaio 1999 il nuovo debito pubblico negoziabile viene emesso dagli Stati partecipanti in unità euro;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 454, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visti i propri decreti in data 11 novembre e 23 dicembre 1998, 11 gennaio 1999, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime cinque tranches dei buoni del Tesoro poliennali 3,50% - 1° novembre 1998/2001;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una sesta tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una sesta tranche di buoni del Tesoro poliennali 3,50% con godimento 1° novembre 1998 e scadenza 1° novembre 2001, fino all'importo massimo di 2.000 milioni di euro, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 8, 9 e 10.

Al termine della procedura di assegnazione di cui ai predetti articoli è disposta automaticamente l'emissione della settima tranche dei buoni, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 11 e 12.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 3,50%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° maggio ed il 1° novembre di ogni anno di durata del prestito.

Art. 2.

L'importo minimo sottoscrivibile dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è di mille euro nominali; le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, citato nelle premesse, i buoni sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

Il capitale nominale assegnato agli operatori partecipanti all'asta verrà riconosciuto mediante accreditamento nel relativo conto di deposito accentrato in titoli in essere presso la Banca d'Italia.

A fronte delle assegnazioni, gli intermediari autorizzati, di cui all'art. 30 del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, accrediteranno i relativi importi nei conti di deposito intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, relativamente al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale che verrà effettuato in unica soluzione il 1° novembre 2001, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Il calcolo degli interessi semestrali è effettuato secondo le modalità stabilite dall'art. 5 del decreto ministeriale del 30 novembre 1998 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 12 dicembre 1998. Ai fini dei pagamenti, i valori risultanti da detto calcolo sono arrotondati alla seconda cifra decimale.

Gli eventuali accreditamenti in lire sono effettuati moltiplicando il valore in euro degli interessi, così come determinato al comma precedente, per il tasso di conversione irrevocabile lira/euro, arrotondando, ove necessario, il risultato ottenuto alle cinque lire più vicine.

Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale sottoscritto da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima tranche del prestito.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni.

Art. 4.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori i sottoindicati soggetti, purché abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria):

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a), b)* e *c)*, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia di cui all'art. 13, comma 1, del medesimo decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti dal comma 3 del predetto art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la Consob ai sensi dell'art. 16, comma 4, del menzionato decreto legislativo n. 385 del 1993;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g),* del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte nell'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 20, comma 1, del medesimo decreto legislativo, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui alla lettera *f)* del citato art. 1, comma 1, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Art. 5.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete nazionale interbancaria sono disciplinati da specifici accordi.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dello 0,25%.

Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 6.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale né superiore all'importo indicato nell'art. 1; eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Art. 7.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, entro le ore 13 del giorno 29 gennaio 1999, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 4.

Art. 8.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un dipendente della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 9.

In relazione al disposto del precedente art. 1, secondo cui i buoni sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a).*

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 8.

Art. 10.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 11.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei buoni di cui agli articoli precedenti avrà inizio il collocamento della settima tranche di detti buoni per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 15 ottobre 1997, n. 428, che abbiano partecipato all'asta della sesta tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 29 gennaio 1999.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della sesta tranche. Eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta non verranno presi in considerazione.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 8 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui al precedente art. 7 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a 500.000 euro nè superiore all'intero importo del collocamento supplementare. Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime.

Art. 12.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei buoni di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei BTP triennali ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 13.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 febbraio 1999, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per novantuno giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Art. 14.

Il 2 febbraio 1999 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma, il controvalore in lire italiane del capitale nominale dei buoni denominati in euro assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta, sulla base del tasso di conversione lira/euro fissato irrevocabilmente dal Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'art. 109 L, quarto comma, del trattato istitutivo della Comunità economica europea, ratificato con la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, come modificato dal trattato sull'Unione europea, ratificato con la legge 3 novembre 1992, n. 454, entrambi citati nelle premesse, unitamente al rateo di interesse del 3,50% annuo lordo, dovuto allo Stato, per novantuno giorni.

La predetta sezione di tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità previsionale di base 6.4.1), per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 (unità previsionale di base 6.2.6) per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 15.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi buoni è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.

Art. 16.

Gli oneri per interessi relativi all'anno 1999, faranno carico al capitolo 4675 (unità previsionale di base 3.1.5.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2001, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'ufficio centrale di bilancio per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 1999

Il Ministro: CIAMPI

99A0741

DECRETO 26 gennaio 1999.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, di durata decennale, con godimento 1º novembre 1998 e scadenza 1º maggio 2009, sesta e settima tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, ratificato con la legge 14 ottobre 1957,

n. 1203, come risulta modifica dal trattato sull'Unione europea, ratificato con la legge 3 novembre 1992, n. 454, ed in particolare l'art. 109 L, quarto comma, che prevede che il Consiglio dell'Unione europea, alla data di inizio della terza fase, adotta i tassi di conversione ai quali le monte degli Stati membri sono irrevocabilmente vincolate e il tasso irrevocabilmente fissato al quale l'ecu viene a sostituirsi a queste valute;

Visto il regolamento del Consiglio dell'Unione europea n. 1103/97 del 17 giugno 1997 relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro ed in particolare l'art. 2 che stabilisce che qualunque riferimento all'ecu è sostituito da un riferimento all'euro ad un tasso di un euro per un ecu;

Visto il regolamento del Consiglio dell'Unione europea n. 974/98 del 3 maggio 1998 relativo all'introduzione dell'euro ed in particolare l'art. 2 che stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 1999, la moneta degli stati membri partecipanti è l'euro nonché l'art. 3 che stabilisce che l'euro sostituisce, al tasso di conversione, la moneta di ciascuno Stato membro partecipante;

Considerato che, in base alla decisione del Consiglio europeo tenutosi a Madrid il 15 e 16 dicembre 1995, a decorrere dal 1° gennaio 1999 il nuovo debito pubblico negoziabile viene emesso dagli Stati partecipanti in unità euro;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 454, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visti i propri decreti in data 26 ottobre, 24 novembre, 23 dicembre 1998, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime cinque tranches dei buoni del Tesoro poliennali 4,50% con godimento 1° novembre 1998 e scadenza 1° maggio 2009;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una sesta tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una sesta tranche di buoni del Tesoro poliennali 4,50% con godimento 1° novembre 1998 e scadenza 1° maggio 2009, fino all'importo massimo di 3.500 milioni di euro, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 8, 9 e 10.

Al termine della procedura di assegnazione di cui ai predetti articoli è disposta automaticamente l'emissione della settima tranche dei buoni, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 11 e 12.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 4,50%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° maggio ed il 1° novembre di ogni anno di durata del prestito.

Art. 2.

L'importo minimo sottoscrivibile dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è di mille euro nominali; le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, citato nelle premesse, i buoni sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

Il capitale nominale assegnato agli operatori partecipanti all'asta verrà riconosciuto mediante accreditamento nel relativo conto di deposito accentrato in titoli in essere presso la Banca d'Italia.

A fronte delle assegnazioni, gli intermediari autorizzati, di cui all'art. 30 del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, accrediteranno i relativi importi nei conti di deposito intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, relativamente al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale che verrà effettuato in unica soluzione il 1° maggio 2009, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Il calcolo degli interessi semestrali è effettuato secondo le modalità stabilite dall'art. 5 del decreto ministeriale del 30 novembre 1998 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 12 dicembre 1998. Ai fini dei pagamenti, i valori risultanti da detto calcolo sono arrotondati alla seconda cifra decimale.

Gli eventuali accreditamenti in lire sono effettuati moltiplicando il valore in euro degli interessi, così come determinato al comma precedente, per il tasso di conversione irrevocabile lira/euro, arrotondando, ove necessario, il risultato ottenuto alle cinque lire più vicine.

Ai sensi dell'art. 11, secondo comna, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale sottoscritto da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima tranche del prestito.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e su di essi, come previsto dall'art. 3, ultimo comma, del decreto ministeriale 23 dicembre 1998, citato nelle premesse, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

Art. 4.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori i sottoindicati soggetti, purché abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria):

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia di cui all'art. 13, comma 1, del medesimo decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti dal comma 3 del predetto art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la Consob ai sensi dell'art. 16, comma 4, del menzionato decreto legislativo n. 385 del 1993;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte nell'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 20, comma 1, del medesimo decreto legislativo, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui alla lettera *f)* del citato art. 1, comma 1, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Art. 5.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete nazionale interbancaria sono disciplinati da specifici accordi.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dello 0,40%.

Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 6.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di cinque centesimi di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale né superiore all'importo indicato nell'art. 1; eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Art. 7.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, entro le ore 13 del giomo 28 gennaio 1999, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le speci-

fiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 4.

Art. 8.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un dipendente della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 9.

In relazione al disposto del precedente art. 1, secondo cui i buoni sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 8.

Art. 10.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 11.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei buoni di cui agli articoli precedenti avrà inizio il collocamento della settima tranche di detti buoni per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 15 ottobre 1997, n. 428, che abbiano partecipato all'asta della sesta tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 28 gennaio 1999.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della sesta tranche. Eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta non verranno presi in considerazione.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 8 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui al precedente art. 7 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a 500.000 euro né superiore all'intero importo del collocamento supplementare. Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime.

Art. 12.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei buoni di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei BTP decennali, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 13.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° febbraio 1999, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per novanta giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Art. 14.

Il 1° febbraio 1999 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma, il controvalore in lire italiane del capitale nominale dei buoni denominati in euro assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta, sulla base del tasso di conversione lira/euro fissato irrevocabilmente dal Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'art. 109L, quarto comma, del trattato istitutivo della Comunità economica europea, ratificato con la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, come modificato dal trattato sull'Unione europea, ratificato con la legge 3 novembre 1992, n. 454, entrambi citati nelle premesse, unitamente al rateo di interesse del 4,50, annuo lordo, dovuto allo Stato, per novanta giorni.

La predetta sezione di tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità previsionale di base 6.4.1), per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capito 3242 (unità previsionale di base 6.2.6) per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 15.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi buoni è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.

Art. 16.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1999 faranno carico al capitolo 4675 (unità previsionale di base 3.1.5.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2009, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'ufficio centrale di bilancio per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 1999

Il Ministro: CIAMPI

99A0742

MINISTERO DELLA SANITÀ

COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

PROVVEDIMENTO 30 novembre 1998.

Riclassificazione della specialità medicinale «Volutine» a base di fenofibrato, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legilativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente: «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7, che istituisce la Commissione unica del farmaco;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della sanità 10 dicembre 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 22 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 1° febbraio 1997, nel quale la specialità medicinale denominata «Volutine», a base di fenofibrato, nelle confezioni 30 capsule 100 mg, A.I.C. n. 024065017, e 50 capsule 100 mg, A.I.C. n. 024065029, della società Geymonat industria chimico farmaceutica S.p.a., con sede in Anagni (Frosinone), risulta classificata in classe *c)*;

Vista la domanda del 20 aprile 1998 con cui la società Geymonat industria chimico farmaceutica S.p.a. chiede la riclassificazione in classe *a)* con nota 14 della specialità medicinale denominata «Volutine», nelle confezioni 30 capsule 100 mg e 50 capsule 100 mg, rispettivamente ai prezzi di L. 7.700 e L. 12.900, IVA compresa, riallineandosi al prezzo dei farmaci di riferimento denominati «Tilene», della società Francia farmaceutici S.r.l., con sede in Milano, e «Nolipax», della società Salus Researches S.p.a., con sede in Roma, contenenti lo stesso principio attivo ed aventi analoga forma farmaceutica e stessa via di somministrazione;

Vista la propria deliberazione, assunta nella seduta del 9 giugno 1998, con la quale viene espresso parere favorevole alla classificazione in classe *a)* con nota 14 della specialità medicinale denominata «Volutine», della società Geymonat industria chimico farmaceutica

S.p.a., nelle confezioni 30 capsule 100 mg e 50 capsule 100 mg, rispettivamente ai prezzi allineati di L. 7.700 e L. 12.900, IVA compresa;

Dispone:

Art. 1.

La specialità medicinale denominata «Volutine», a base di fenofibrato, della società Geymonat industria chimico farmaceutica S.p.a., con sede in Anagni (Frosinone), nelle confezioni 30 capsule 100 mg, A.I.C. n. 024065017, e 50 capsule 100 mg, A.I.C. n. 024065029, è classificata in classe *a)* con nota 14, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, rispettivamente ai prezzi di L. 7.700 e L. 12.900, IVA compresa.

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 1998

Il Ministro
Presidente della Commissione
BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 1998
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 127

99A0667

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 16 ottobre 1998.

Inclusione dell'area costituita dal Parco dell'Appia Antica e delle zone limitrofe di Cava Pace, Tor Marancia, Tor Carbone, di Casale di Gregna-Anagnina e delle Capannelle-Barbuta ricadente nella I, IX, X e XI circoscrizione del comune di Roma fra le zone di interesse archeologico di cui all'art. 1, lettera *m)*, della legge 8 agosto 1985, n. 431.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1, lettera *m*;

Visto il decreto ministeriale 18 maggio 1996, registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1996, registro 1, foglio n. 225, con il quale sono state delegate al Sottosegretario di Stato on. Willer Bordon le funzioni ministeriali previste dalla citata legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Vista la decisione n. 951 resa in data 13 novembre 1990 dalla VI sezione del Consiglio di Stato;

Considerato che la soprintendenza archeologica di Roma con nota n. 3069 del 10 febbraio 1997 ha inoltrato la proposta di inclusione dell'area costituita dal Parco dell'Appia Antica e delle zone limotrofe di Cava Pace, Tor Marancia, Tor Carbone, via Latina e degli Acquedotti, di Casale di Gregna-Anagnina e delle Capannelle-Barbuta ricadente nella I, IX, X e XI circoscrizione del comune di Roma fra le zone di interesse archeologico di cui all'art. 1, lettera *m)*, della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Considerato che tale proposta è stata affissa agli albi della stessa soprintendenza ed agli albi circoscrizionali del comune di Roma;

Considerato che il comune di Roma con nota n. 1018 del 5 maggio 1997 ha formulato osservazioni in merito alla proposta medesima, puntualmente esaminate e controdedotte dalla soprintendenza predetta con nota n. 19812 del 1° agosto 1997;

Considerato che la Soprintendenza archeologica di Roma con nota n. 30739 del 26 novembre 1997 ha trasmesso una nuova proposta di inclusione dell'area costituita dal Parco dell'Appia Antica e delle zone limitrofe di Cava Pace, Tor Marancia, Tor Carbone, di Casale di Gregna-Anagnina e delle Capannelle-Barbuta ricadente nella I, IX, X e XI circoscrizione del comune di Roma fra le zone di interesse archeologico di cui all'art. 1, lettera *m)*, della legge 8 agosto 1985, n. 431, proposta dalla quale, sulla base di tutte le osservazioni pervenute a diverso titolo, è stata stralciata l'area urbanizzata indicata come via Latina e degli Acquedotti;

Considerato che nella predetta nota la soprintendenza archeologica ha evidenziato l'eccezionale interesse della zona compresa nei limiti del Parco dell'Appia Antica, con l'ampliamento a zone non facenti parte di questo ma a questo contigue - come la zona Cava Pace, Tor Marancia, Tor Carbone, di Casale di Gregna-Anagnina e delle Capannelle-Barbuta - che ne costituiscono il naturale completamento trattandosi di aree ancora ricche di verde, di testimonianze e monumenti, morfologicamente, archeologicamente e storicamente connesse al contesto del Parco dell'Appia, ricadenti nella I, IX, X e XI circoscrizione del comune di Roma, zona complessivamente così delimitata:

comprensorio ricadente nel Parco regionale dell'Appia Antica, nel comune di Roma: perimetro del comprensorio del corrispondente al confine del Parco regionale dell'Appia Antica, istituito con legge regionale n. 66 del 10 novembre 1988, così come graficizzato nella Carta storica archeologica monumentale e paesistica del suburbio e dell'Agro romano, foglio n. 24 allegato e n. 25 allegato - Parco dell'Appia Antica, nel comune di Roma. Lato est: Porta Ardeatina, viale

Porta Ardeatina, viale delle Mura Latine, via Talamone, via Latina, piazza Galeria compresa, via Latina, via Bitina, perimetro del parco dell'Appia, via della Caffarelletta, via C. De Bildt, via Mondaini, via Latina, via dei Cessati Spiriti, via Appia Nuova, via Arco di Travertino, perimetro del Parco dell'Appia Antica comprendente il Parco delle Tombe Latine, via Demetriade, via Appia Nuova, si continua a seguire il confine del Parco dell'Appia Antica lungo l'Acquedotto Claudio, lungo il vicolo dell'Acquedotto Felice, si prosegue verso sud lungo la linea ferroviaria, si prosegue lungo il confine del Parco dell'Appia Antica lungo via del Quadraro, via Lemonia, Circonvallazione Tuscolana per un tratto, poi si gira a destra per via Cabiria costeggiando il perimetro del Parco dell'Appia fino ad incontrare la via Tuscolana, via Tuscolana, confine del Parco dell'Appia coincidente con la stazione della metropolitana (linea *A)*, via delle Capannelle fino ad incontrare la linea ferroviaria Roma Cassino, si risale per la suddetta linea ferroviaria fino al viale Appio Claudio, via Acerenza, via Appia Nuova, via Regilla, via Vallericcia, via Talarchiana, via del Triopio, via Erode Attico, via Appia Pignatelli, via Appia Nuova, si prosegue verso sud su via Appia Nuova oltre il G.R.A., fino ad incontrare il confine del comune di Roma. Lato ovest: Porta Ardeatina, via C. Colombo, circonvallazione Ardeatina, via Rossini Conti, via Segato, largo Galvaligi, via R. Scott, via R. Franchetti, via delle Sette Chiese, fino a ricongiungersi lungo il perimetro del Parco Ardeatino con via Ardeatina fino a incontrare Fosso di Tor Carbone, Fosso di Tor Carbone, via di Tor Carbone, via Ardeatina, Fosso di Fiorano, o delle Cornacchiole, proseguendo lungo il margine nord-est del vincolo *ex lege* n. 431/1985 imposto con decreto ministeriale del 24 febbraio 1986, con il quale va ad integrarsi e congiungersi - a sud il perimetro corrisponde al limite del comune di Roma fino all'incrocio della via Appia Nuova, area esterna al perimetro del Parco dell'Appia: via del Calicetto, via S. Giovanni in Fiore, confine del Parco dell'Appia coincidente con la linea ferroviaria Roma Cassino, viale Appio Claudio, linea ferroviaria Roma - Formia, ed oltre i confini del Parco regionale dell'Appia Antica, l'area già sopra perimetrata (Appio Claudio - Quarto Miglio) compresa tra viale Appio Claudio, la linea ferroviaria Roma - Formia, la linea ferroviaria Roma - Cassino e la prosecuzione, in asse, di via Squillace fino a tagliare le due linee ferroviarie sopra citate. Comprensorio di Cava Pace: partendo da est dalla via Ardeatina nel punto in cui interseca via di Tor Carbone, si prosegue su quest'ultima fino ad incontrare il fosso di Tor Carbone, si discende lungo il fosso fino alla via Ardeatina, si scende su questa fino al punto di partenza su via di Tor Carbone. Comprensorio delle Capannelle-Barbuta: partendo dall'incrocio con via Appia Nuova, si prosegue su via delle Capannelle, via Lucrezia Romana, G.R.A., via Bianchi Bandinelli, viale Kennedy (fino al confine del comune di Roma), via Folgarella, via di Ciampino, via Appia Nuova fino all'incrocio con via delle Capannelle;

Considerato che nelle relazioni accluse alla nota n. 30379 del 26 novembre 1997 sopracitata è stato evidenziato come tali comprensori siano interessati da rilevanti presenze archeologiche monumentali, universalmente note e che tale zona, per le caratteristiche storico ambientali, sia uno dei luoghi più belli e suggestivi della campagna romana; il territorio sopra individuato ha infatti come cardine l'asse della via Appia che è l'elemento portante di tutto il sistema viario e degli insediamenti antichi susseguitisi senza soluzione di continuità dall'epoca repubblicana alla tarda età imperiale, la via stessa ha delle pertinenze dirette, in parte comprese nella proprietà demaniale che la costeggia, costituite per lo più da sepolcri, ma anche da aree sacre, da luoghi attrezzati per la sosta ed il ristoro dei viandanti, e da stazioni di posta; un vasto e capillare sistema stradale è connesso con l'asse principale: la via Argentina a sud, la via Asinaria (via Appia Pignatelli), la via Latina a nord, per citare i collegamenti primari, a loro volta fittamente intersecati da vie secondarie che collegavano fra loro e con la viabilità primaria pagi, ville, insediamenti rustici, centri di culto, lungo l'asse si susseguivano, a partire dalle mura, una serie ininterrotta di sepolcri appartenenti sia a personaggi di notevole rilevanza storica, come Romolo, figlio dell'Imperatore Massenzio, Cecilia Metella, Cotta, l'Imperatore Gallieno ecc., che a gruppi di cittadini o liberti riuniti in congregazioni funerarie, come i liberti di Augusto e di Livia, o ancora a semplici cittadini e ai loro familiari, come attestato dalle numerosissime epigrafi provenienti dall'Appia, sepolcri i cui materiali ornamentali architettonici, scultorei ed epigrafici sono in parte conservati tuttora sul posto; il territorio circostante era anch'esso fittamente occupato in tutta la sua estensione da insediamenti per lo più abitativi a scopo agricolo che si dispongono lungo un arco cronologico che va dall'epoca repubblicana a quella imperiale, spesso con più fasi che vedono il riutilizzo per diversi secoli delle stesse strutture, a partire dall'epoca cristiana, la zona dell'Appia, per le sue caratteristiche geologiche, viene fittamente occupata dai cimiteri sotterranei delle comunità religiose cristiane e ebraiche, nelle prime tre miglia esterne alle mura si trova infatti la maggior concentrazione di gallerie ipogee che siano presenti nel sottosuolo di Roma: si tratta dei grandi complessi di S. Callisto, di S. Sebastiano, di Pretestato, di Domitilla, delle catacombe ebraiche di Vigna Randanini, meta ogni anno di un gran numero di visitatori e studiosi;

Considerato che nell'ambito della X circoscrizione gli elementi caratterizzanti il contesto storico topografico sono: il tracciato della via Latina antica e i monumenti ad essa pertinenti, quali l'Acquedotto Claudio, nel tratto più celebre e conservato, realizzato in età giulio - claudia nel I secolo d.C., nelle cui vicinanze, lungo la via Latina, recenti scavi hanno messo in luce un notevole complesso di edifici civili e sepolcri tra cui un eccezionale ipogeo completamente rivestito da stucchi decorati, l'Acquedotto Marcio - Felice, i sepolcri, i resti della Villa delle Vignacce, costruita tra il 125 ed il 130 d.C., una delle maggiori e celebri ville del suburbio

omano, da cui provengono statue di gran pregio ora ai Musei Vaticani, nonché di altre ville ancora sepolte, il Casale di Roma Vecchia, del XIII secolo nella cui corte fu raccolto dai Torlonia un piccolo antiquario derivato dai frequenti rinvenimenti lungo l'antica via Latina, ed il grandioso complesso della villa imperiale dei Sette Bassi, uno dei più grandiosi insediamenti residenziali privati della campagna romana, costruita sotto Antonino Pio, che si articola in tre costruzioni, prospicienti un giardino ippodromo sopraelevato, fornite di terme alimentate da un piccolo acquedotto, vicino ad essa, a Casal Bertone, vi sono, sotto terra, le piscine limarie degli acquedotti Claudio, Marcio, Anio Novus, Anio Vetus, Tepula e Julia, mentre più a sud sono presenti il tracciato della via Castrimeniense antica, fiancheggiata da numerosi sepolcri ora interrati, il Casale della Pignola, che sorge su una villa romana ed un impianto termale, sepolto, a sud del Casale Leucite;

Considerato che nell'ambito della IX circoscrizione è situata la valle della Caffarella che si estende tra due delle più importanti arterie viarie dell'antichità, via Appia antica e via Latina, attraversata dal fiume Almone considerato sacro dagli antichi, dove si conservano ruderi di sepolcri, cisterne, strutture pertinenti a ville e resti di torri medioevali ed alcuni casali eretti nei secoli XVI e XVII e tra i resti antichi si annoverano numerosi edifici sepolcrali, nelle varie tipologie a mausoleo, con camera ipogea, a colombario, a tempietto e a ipogeo; strutture pertinenti a ville provviste di impianti per l'approvvigionamento idraulico; un tratto sotterraneo dell'Aqua Antoniniana, ramo dell'Aqua Marcia che riforniva le Terme di Caracalla;

Considerato che nell'ambito della stessa IX circoscrizione è situato il comprensorio di via Latina interessato da rilevanti presenze archeologiche e monumentali, lungo la via Latina gravitano, infatti, numerose strutture a uso funerario e civile, tra i complessi più noti sono i sepolcri ubicati su via Latina n.c. 22, all'interno del convento dei Padri Marianisti, all'angolo tra via Latina e via Talamone; le strutture funerarie e ipogee di piazza Galeria, i resti dell'Aqua Antoniniana a piazza Galeria, il Parco delle Tombe Latine dove si conserva un lungo tratto della strada antica, affiancato da sepolcri di prima età imperiale con decorazioni parietali in stucchi e affreschi perfettamente conservati ed anche la cosiddetta villa di Demetriade, su parte della quale fu eretta in età tardo-antica la Basilica di Santo Stefano, che rientra nei confini del Parco, mentre la villa si estende quasi completamente al di fuori dei confini di esso;

Considerato che in tali ambiti territoriali si conservano tuttora delle valenze naturali e monumentali uniche che, caratteristiche un tempo dell'agro romano, sono andate disperse o completamente distrutte negli altri settori della periferia a causa degli interventi edilizi;

Considerato che nell'ambito della XI circoscrizione sono situati i comparti di Tor Marancia e di Tor Carbone, così delimitati: piazzale Caravaggio, con l'esclusione degli edifici sovrastanti la Galleria Michele Cammarano e la Galleria Mario Mafai poste ai lati di via del Giorgione, nonché l'edificio di cui ai nn.cc. dal 78 al 98, si segue viale Caravaggio fino a piazzale Lotto, non l'esclusione dei numeri civici 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 e con esclusione degli edifici che prospettano su via E. Arcioni, si prosegue su via E. Caffi (si esclude il civico n. 8) e si segue via F. Belloni (con esclusione di tutti gli edifici che prospettano su essa) fino a piazza F.M. Lante, si prosegue su via F. Zaniberti di cui si escludono tutti gli edifici sul lato destro e sinistro, si prosegue su via G.A. Sartorio con esclusione dei civici pari dal n. 34 al 112, si volta a destra per via Ardeatina che si percorre - includendo la sede stradale fino a via di Grotta Perfetta che si percorre, escludendo gli insediamenti del comprensorio E1 «Tor Carbone» e del Piano di Zona 39 «Grotta Perfetta» e l'insediamento, porzione di «Roma '70», corrispondente ai numeri civici dal 603 al 591 (tali esclusioni riguardano solo gli edifici e le sedi stradali), si segue infine via Carpaccio fino a piazzale Caravaggio dove il perimetro viene chiuso;

Considerato che la zona, miracolosamente risparmiata dall'attività edilizia, ha conservato fino ai nostri giorni le caratteristiche di uno schema territoriale, dovuto alla situazione geomorfologica, che ha favorito forme di insediamento, a partire dall'età protostorica, gli insediamenti si sono sviluppati in alcuni periodi con attenzione piuttosto ai sistemi di controllo e difesa del territorio, in altri ad un più razionale e specifico sfruttamento dello stesso, restano comunque alla base dell'assetto i fossi del Grottone (Tor Carbone) e delle Tre Fontane, il bacino dell'Almone, il sistema viario che si consolida sugli assi Appia antica - Sette Chiese, Ostiense - Laurentina, Ardeatina - Grottaperfetta, questi insediamenti si dispongono essenzialmente lungo queste strade principali, la via delle Sette Chiese, la valle del Fosso di Grottaperfetta, le sponde del fosso del Grottone (con gli insediamenti al casale di Tor Carbone e sul promontorio di Tor Marancia) e nella zona dell'Annunziatella e del Forte Ardeatino fino al casale di Grottaperfetta, tra le ville romane, individuate in diversi punti dell'area, spiccano le due ville di Munazia Procula e Numisia Procula, scavate nell'800, ancora ricche di materiali preziosi (ora nei Musei Vaticani), il comparto era diviso in diversi *praedia* di cui non conosciamo esattamente i confini: tra questi il *praedium Amaranthianus* (da cui forse Tor Marancia) e il *praedium Domitillae* dove si sviluppò una necropoli pagana e cristiana, l'assetto medioevale ricalca il sistema viario preesistente, evidente dalla mappa di Eufrosino della Volpaia del 1547, redatta per i cacciatori della campagna romana, ricca di precisi riferimenti ai luoghi di sosta, fontanili, sorgenti, ecc., la mappa del Catasto Alessandrino (1660) riporta numerosi edifici ancora riscontrabili: si tratta di torri e casali, per lo più in prossimità o sopra strutture di età romana, analoga situazione è riportata nelle mappe del Catasto Gregoriano (1818 -1820) e della Congregazione del Censo (1839), cioè fino a quando inizia il processo di sfruttamento

delle cave di pozzolana che altera la situazione geomorfologica dell'area - più recentemente - e quello di urbanizzazione delle zone limitrofe;

Considerato che nell'ambito della X circoscrizione è situato il comprensorio di Casale di Gregna - Anagnina, così delimitato: partendo dal punto d'incrocio tra via Lucrezia Romana con il fosso dell'Acqua Mariana, si prosegue su quest'ultimo fino ad incontrare via Anagnina, si risale sulla stessa fino alla strada poderale all'altezza del km 1.00 circa, si continua sul prolungamento di essa fino a via G.R. Carli, via R. Paribeni, il limite dell'edificato spontaneo, via Lucrezia Romana fino ad incrociare il fosso dell'Acqua Mariana;

Considerato che tale comprensorio è costituito da una vasta area agricola che si estende sulla destra della via Anagnina, tra il primo ed il terzo chilometro, oltre il G.R.A., dominata dal vecchio Casale di Gregna e costituisce un territorio caratterizzato da numerose presenze archeologiche, lungo il tracciato della antica via Latina, inserito in un frammento di paesaggio storico sullo sfondo dei Colli Albani, rimasto miracolosamente intatto nel degrado del suburbio romano, territorio nel quale in particolare sono stati individuati, nel corso di indagini archeologiche preventive, più opere di urbanizzazione, resti ora reinterrati di ville, di impianti termali, di tombe, di acquedotti, mentre visibili nella campagna sono ancora la grande cisterna trasformata in casale nel '600 e due mausolei monumentali;

Considerato che in tutta l'area sopra descritta e perimetrata - costituita dai comprensori del Parco dell'Appia Antica, di Cava Pace, di Tor Marancia, Tor Carbone, di Casale di Gregna-Anagnina e delle Capannelle-Barbuta - sopravvivono vastissimi spazi ancora miracolosamente aperti, pascoli sconfinati e solo scanditi dalla grandiosità dei monumenti ancora esistenti, per cui nasce la necessità di rafforzare la preservazione di una situazione storico-topografica come bene culturale, d'insieme, o dove questa si conservi integra o dove è possibile ricostituirla con un intervento di bonifica, al fine di conservare il bene come documento unitario nel suo insieme storico ed affidargli, nell'assetto moderno, un ruolo culturale, formale e funzionale;

Esaminati gli atti e considerata pertanto la necessità di garantire una tutela efficace ed unitaria dell'area predetta che costituisce un sito idoneo alla conservazione del patrimonio archeologico presente, al fine di valorizzare e preservare tutti i beni meritevoli di tutela;

Rilevato che la tutela dei valori archeologici operata dall'art. 1, lettera *m)* della citata legge n. 431/1985, è distinguibile da quella operata dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089, poiché ha per oggetto non già direttamente o indirettamente, i beni riconosciuti di interesse archeologico, ma piuttosto il pregevole territorio che ne costituisce il contesto di giacenza;

Rilevato da quanto sopra esposto, che il territorio delimitato nella perimetrazione già descritta è da classificare tra le zone di interesse archeologico indicate all'art. 1, lettera *m)*, della legge 8 agosto 1985, n. 431, per i valori archeologico-monumentali e per l'attitudine che il suo profilo presenta alla conservazione del contesto di giacenza del patrimonio archeologico di rilievo nazionale, cioè quale territorio delle presenze di rilievo archeologico, qualità che è assurta a valore storico culturale meritevole di protezione;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e dal comitato di settore per i beni archeologici del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali riunitisi in seduta congiunta in data 8 settembre 1998 in ordine alla predetta proposta formulata dalla soprintendenza archeologica di Roma con nota n. 30739 del 26 novembre 1997;

Dichiara:

L'area costituita dal Parco dell'Appia Antica e dalle zone limitrofe, ovvero i comprensori di Cava Pace, Tor Marancia, Tor Carbone, di Casale di Gregna-Anagnina e delle Capannelle-Barbuta, ricadente nella I, IX, X e XI circoscrizione del comune di Roma, nei limiti sopra descritti e indicati nell'allegata planimetria, che costituisce parte integrante del presente decreto, è compresa tra le zone di interesse archeologico indicate all'art. 1, lettera *m)*, della legge 8 agosto 1985, n. 431, ed è quindi sottoposta ai vincoli e alle prescrizione previsti dalla legge 29 giugno 1939, n. 497, e dalla successiva legge 8 agosto 1985, n. 431.

La soprintendenza archeologica di Roma provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune di Roma e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare venga depositata presso i competenti uffici del comune suddetto.

Avverso il presente atto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al tribunale amministrativo regionale del Lazio, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Roma, 16 ottobre 1998

Il Sottosegretario di Stato: BORDON

Registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 1998
Registro n. 1 Beni e attività culturali, foglio n. 355

ALLEGATO

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA DI ROMA
UFFICIO VINCOLI
PARCO regionale dell'APPIA ANTICA (L.R. 10. 11. 1988, n.°66)
e zone limitrofe
FUNZIONARI RESPONSABILI:
Dott. Roberto EGIDI, Dott.ssa Rita PARIS, Dott.ssa Rossella REA
ELABORAZIONE GRAFICA:
Ct. ANGELA COLASANTI
DATA:
LUGLIO 1996 / OTTOBRE 1997
IL SOPRINTENDENTE:
Adriano LA REGINA
LEGENDA
PARCO REGIONALE
CAVA PACE
CAPANNELLE - BARBUTA
Vincolo Archeologico diretto L. 1089/39
confini comunali
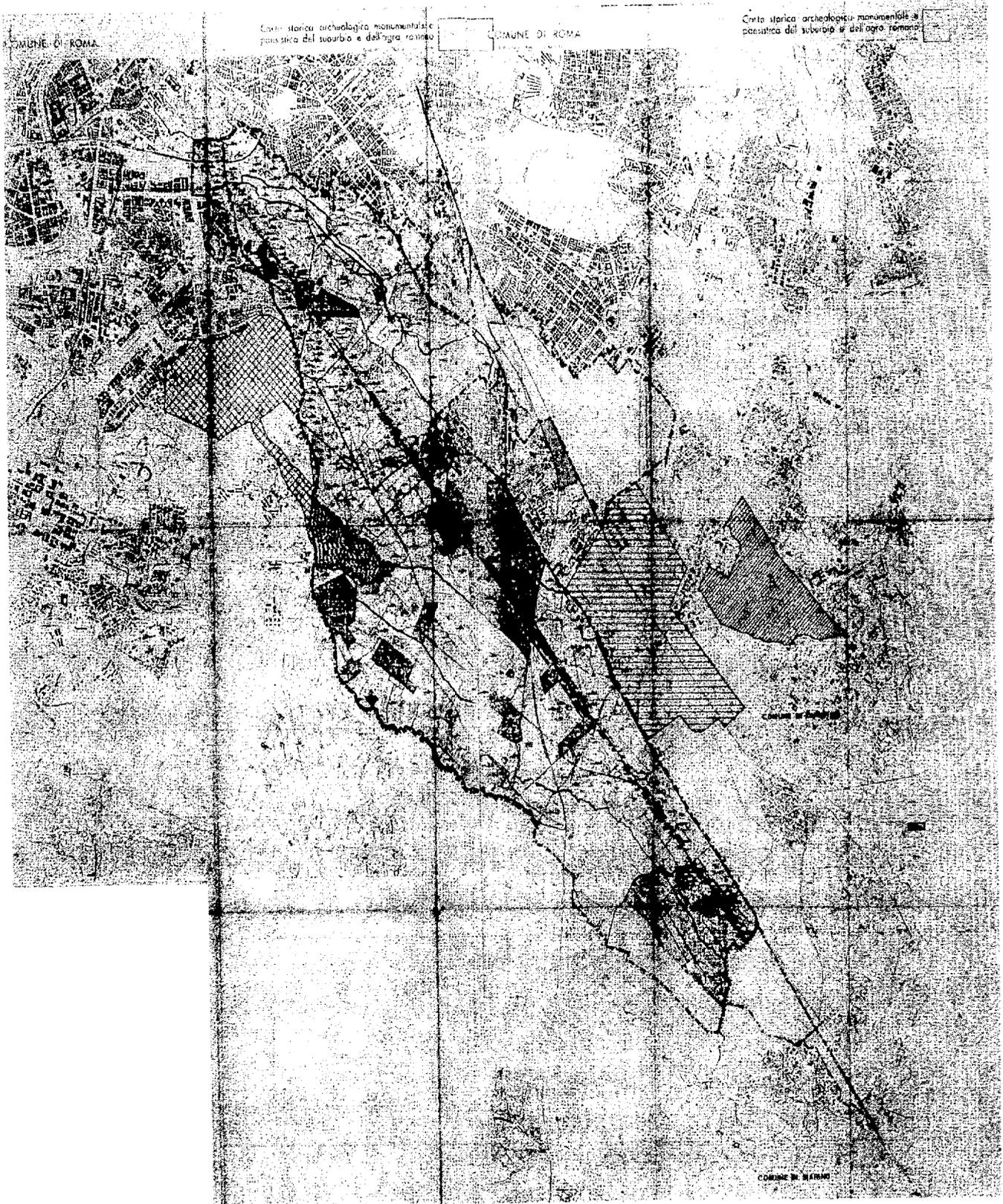
99A0661

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 14 dicembre 1998.

Scioglimento della società cooperativa mista «Agricoop», in Castrovillari.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa in calce indicata, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa mista «Agricoop», con sede in Castrovillari, costituita con atto notaio Giovanni di Chiara in data 20 dicembre 1986, repertorio n. 3888, registro società n. 1563, tribunale di Castrovillari, B.U.S.C. n. 1846/232482.

Cosenza, 14 dicembre 1998

Il direttore: MACCHIONE

99A0662

DECRETO 14 dicembre 1998.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Cosedin 2000», in Pomezia.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro servizio politiche del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile, 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400 e 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia «Cosedin 2000», con sede in Pomezia (Roma), costituita per rogito notaio Davide De Cuccio in data 5 aprile 1978, repertorio n. 44540, registro società n. 2032/1978, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 24464/159583.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 14 dicembre 1998

Il dirigente: PIRONOMONTE

99A0663

DECRETO 14 dicembre 1998.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Stella mattutina Prisca», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto lart. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro servizio politiche del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile, 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400 e 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia «Stella mattutina Prisca», in Roma, costituita per rogito notaio Filippo Calabresi in data 5 maggio 1958, repertorio n. 9819, registro società n. 923/1958, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 8929/61700.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 14 dicembre 1998

Il dirigente: PIRONOMONTE

99A0664

DECRETO 15 dicembre 1998.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE REGGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PESARO E URBINO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale in data 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale della cooperazione, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Sentito il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

Le seguenti società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina dei commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

1) società cooperativa mista «Cavatori Tartufi di Montepaganuccio e Pietralata» a r.l., con sede in Acqualagna, costituita per rogito dr. Sergio Ludovici in data 4 settembre 1966, repertorio n. 2833 - registro società n. 476, tribunale di Urbino B.U.S.C. n. 219/09012.

2) società cooperativa mista «Pesaro Futuro» a r.l., con sede in Pesaro costituita per rogito dr. Enrico Marchionni in data 11 luglio 1991 repertorio n. 242477/6484 - registro società n. 10964 tribunale di Pesaro - B.U.S.C. n. 1466/254200.

Pesaro, 15 dicembre 1998

Il direttore reggente: CARBONE

99A0665

DECRETO 12 gennaio 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Foggia 2000 - 167 - Soc. cons. a r.l.», in Foggia.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la direzione generale della cooperazione demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto i verbali di ispezione ordinaria eseguiti nei confronti delle società cooperative appresso indicate da cui risulta che le medesime trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte seconda del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente i menzionati enti cooperativi;

Decreta

lo scioglimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975 della sottoelencata società cooperativa:

società cooperativa «Foggia 2000 - 167 - Soc. cons. a r.l.», con sede in Foggia, costituita per rogito notaio Alba Mazzeo in data 2 dicembre 1996 repertorio n. 32780, tribunale di Foggia registro imprese, MP519521, B.U.S.C. 4721.

Foggia, 12 gennaio 1999

Il direttore: GONNELLA

99A0666

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 novembre 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Valdisotto dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per l'installazione di un serbatoio GPL da parte del sig. Bormetti Marco. (Deliberazione n. VI/39491).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 7 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilita ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art.1-*ter* legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni *ex* art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con D.G.R.L. n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servzio proponente riferisce:

che in data 16 settembre 1998 è pervenuta l'istanza del comune di Valdisotto (Sondrio) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte del sig. Bormetti Marco per installazione serbatoio GPL;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito tenitoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Valdisotto (Sondrio), foglio 3, mappale n. 580, 141, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per installazione serbatoio GPL da parte del sig. Bormetti Marco;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 12 novembre 1998

Il segretario: SALA

99A0618

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 novembre 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Monno dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di recinzione e cancelli con paletti di legno, sistemazione della strada agricola esistente, allacciamento all'acquedotto comunale, sistemazione muri fabbricato rurale, canalette scolo acque, in località Mortirolo-Sassiner da parte del sig. Melotti Romano Giovanni. (Deliberazione n. VI/39492).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica, 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 7 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta reegionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilita ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art.1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497,

fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/1988, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con deliberazione di giunta regionale n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata deliberazione di giunta regionale n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella deliberazione di giunta regionale n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisipore un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del Servzio proponente riferisce:

che in data 30 luglio 1998 è pervenuta l'istanza del comune di Monno (Brescia) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte del sig. Melotti Romano Giovanni per la realizzazione di recinzione e cancelli con paletti di legno, sistemazione strada agricola esistente, allacciamento all'acquedotto comunale, sistemazione muri fabbricato rurale, canalette scolo acque, in località Mortirolo-Sassiner da parte del sig. Melotti Romano Giovanni;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assogettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 15, individuato e perimetrato con deliberazione di Giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 e vincolato ambientalmente con legge n. 435/1985, art. 1, lettera *d);*

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Monno (Brescia), foglio 7, mappali numeri 10, 11, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di recinzione e cancelli con paletti di legno, sistemazione della strada agricola esistente, allacciamento all'acquedotto comunale, sistemazione muri fabbricato rurale, canalette scolo acque, in località Mortirolo-Sassiner da parte del sig. Melotti Romano Giovanni;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 12 novembre 1998

Il segretario: SALA

99A0619

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 novembre 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Vedeseta dall'ambito territoriale n. 12, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la costruzione della strada di accesso immediato agli alpeggi denominata «Roccolo della Sella-Piani di Artavaggio», da parte del comune. (Deliberazione n. VI/39493).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art.1-*ter* legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/1988, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con D.G.R.L. n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/85 opera sino all'entrata in vigore del piano paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisipore un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/1985, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servzio proponente riferisce:

che in data 6 ottobre 1998 è pervenuta l'istanza del comune di Vedeseta (Bergamo), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge 431/1985 per la costruzione della strada di accesso immediato agli alpeggi denominata «Roccolo della Sella-Piani di Artavaggio», da parte del comune;

che dalle risultanze istruttorie, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 12, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Vedeseta (Bergamo), foglio n. 13, mappali numeri 2017, 1189, 1519, per la sola parte interessata all'intervento in oggetto, dall'ambito territoriale n. 12 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la costruzione della strada di accesso immediato agli alpeggi denominata «Roccolo della Sella-Piani di Artavaggio», da parte del comune;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 12, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 12 novembre 1998

Il segretario: SALA

99A0620

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 novembre 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Postalesio dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la sistemazione baite in valle aperta da parte del comune di Postalesio (Sondrio). (Deliberazione n. VI/39494).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta reegionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art.1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla Regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con D.G.R.L. n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/85 opera sino all'entrata in vigore del Piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'articolo 1-*ter* della legge n. 431/85, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisipore un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 1° ottobre 1998 è pervenuta l'istanaza del comune di Postalesio di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge 431/1985 per la sistemazione baite in Valle Aperta;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assogettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Postalesio, foglio n. 1, mappale n. 7, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la sistemazione baite in Valle Aperta da parte del comune;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 12 novembre 1998

Il segretario: SALA

99A0621

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 novembre 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Madesimo dall'ambito territoriale n. 3, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un collegamento interrato da parte dei signori Citterio Piergiorgio e Giulio. (Deliberazione n. VI/39495).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con D.G.R.L. n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'articolo 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella delibera della giunta regione Lombardia 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 10 agosto 1998 è pervenuta l'istanza del comune di Madesimo (Sondrio) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte dei signori Citterio Piergiorgio e Giulio per la realizzazione di collegamento interrato;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 3, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Madesimo (Sondrio), foglio n. 73, mappale n. 65, 66, dall'ambito territoriale n. 3 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di collegamento interrato da parte dei signori Citterio Piergiorgio e Giulio;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 3, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 12 novembre 1998

Il segretario: SALA

99A0622

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 novembre 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Aprica dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un muro di contenimento a monte della strada Parade-Capos da parte dell'amministrazione comunale. (Deliberazione n. VI/39496).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni *ex* art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con deliberazione di giunta regione Lombardia n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del Piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'articolo 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella deli-

bera della giunta regione Lombardia 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 11 settembre 1998 è pervenuta la istanza del comune di Aprica (Sondrio) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 per la realizzazione di muro di contenimento a monte della strada Parade-Capos;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Aprica (Sondrio), sezione stradale a margine del foglio n. 22, mappale n. 15, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di muro di contenimento a monte della strada Parade-Capos da parte dell'Amministrazione comunale;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 12 novembre 1998

Il segretario: SALA

99A0623

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 novembre 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Valdidentro dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la ristrutturazione fabbricati, potenziamento acquedotto, miglioramento pascoli, consolidamento scarpate e regimazione idraulica, manutenzione viabilità nell'alpeggio demaniale regionale «Borone» da parte dell'Azienda regionale delle foreste. (Deliberazione n. VI/39497).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a

specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con D.G.R.L. n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/1985 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del Piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del Piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella delibera della giunta regione Lombardia n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 17 giugno 1998 è pervenuta l'istanza del comune di Valdidentro (Sondrio) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte dell'Azienda regionale delle foreste per la ristrutturazione fabbricati, potenziamento acquedotto, miglioramento pascoli, consolidamento scarpate e regimazione idraulica, manutenzione viabilità nell'alpeggio demaniale regionale «Borone»;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assogettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Valdidentro (Sondrio), foglio n. 79, mappale n. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la ristrutturazione fabbricati, potenziamento acquedotto, miglioramento pascoli, consolidamento scarpate e regimazione idraulica, manutenzione viabilità nell'alpeggio demaniale regionale «Borone» da parte dell'Azienda regionale delle foreste;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 12 novembre 1998

Il segretario: SALA

99A0624

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 novembre 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Sernio dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la ristrutturazione fabbricato e realizzazione impianto di depurazione da parte dei signori Patroni Enzo e Garbellini Rino. (Deliberazione n. VI/39498).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con deliberazione di giunta regione Lombardia n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del Piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del Piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella delibera della giunta regione Lombardia 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del Servizio proponente riferisce:

che in data 1° ottobre 1998 è pervenuta l'istanza del comune di Sernio (Sondrio) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte dei signori Patroni Enzo e Garbellini Rino per la ristrutturazione fabbricato e realizzazione impianto di depurazione;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Sernio (Sondrio), foglio n. 18, mappale n. 245, 324, 325, 278, 279, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la ristrutturazione fabbricato, e realizzazione impianto di depurazione da parte dei signori Patroni Enzo e Garbellini Rino;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 12 novembre 1998

Il segretario: SALA

99A0625

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 novembre 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Grosio dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per ristrutturazione fabbricato in località Pugnalt da parte del sig. Caspani Dario. (Deliberazione n. VI/39499).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse

ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/1988, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con deliberazione di giunta regione Lombardia n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/1985 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del Piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del Piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 7 settembre 1998 è pervenuta l'istanza del comune di Grosio (Sondrio) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte del sig. Caspani Dario per ristrutturazione fabbricato in loc. Pugnalt;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Grosio (Sondrio), foglio n. 19, mappale n. 92, 93, 94, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la ristrutturazione di fabbricato in loc. Pugnalt;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 12 novembre 1998

Il segretario: SALA

99A0626

UNIVERSITÀ DI BRESCIA

DECRETO RETTORALE 23 ottobre 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Brescia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 844, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1984, n. 836 e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale 11 maggio 1995, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 luglio 1995, recante «Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico», tra cui l'ordinamento didattico della scuola di specializzazione in medicina nucleare;

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 6 settembre 1996, recante l'integrazione del comma 2.9 all'art. 2 della tab. XLV/2 allegata al decreto ministeriale 11 maggio 1995;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 213 dell'11 settembre 1996, recante «Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente ad alcune scuole di specializzazione del settore medico».

Visto il decreto ministeriale 16 maggio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 236 del 9 ottobre 1997, recante l'«Istituzione delle scuole di specializzazione in genetica medica e in malattie dell'apparato respiratorio»;

Viste la proposta di modifica dello statuto formulata dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Brescia relativamente alla istituzione delle seguenti scuole di specializzazione:

scuola di specializzazione in genetica medica;

scuola di specializzazione in malattie dell'apparato respiratorio;

scuola di specializzazione in medicina nucleare;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 7 ottobre 1998 relativamente all'istituzione delle scuole di specializzazione in genetica medica, in malattie dell'apparato respiratorio, in medicina nucleare;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Brescia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Presso l'Università degli studi di Brescia - Facoltà di medicina e chirurgia - sono istituite le seguenti scuole di specializzazione:

genetica medica;

malattie dell'apparato respiratorio;

medicina nucleare.

Alle predette scuole sono applicate le norme comuni previste dalla tab. XLV/2 allegata al decreto ministeriale 11 maggio 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 luglio 1995, integrate dal punto 2.9 approvato con decreto ministeriale 31 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 6 settembre 1996, nonché, per le parti da queste non regolate, le norme generali comuni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 dicembre 1987.

Art. 2.

Dopo l'art. 281 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli con conseguente scorrimento nella numerazione degli articoli successivi:

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN GENETICA MEDICA

Art. 282. — La scuola di specializzazione in genetica medica istituita presso l'Università degli studi di Brescia - Facoltà di medicina e chirurgia, risponde alle norme generali di specializzazione dell'area medica e dell'area della diagnostica e del laboratorio.

Art. 283. — La scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale della genetica medica e specialisti di laboratorio di genetica medica.

A partire dal terzo anno sono previsti due indirizzi:

indirizzo medico (laurea di ammissione: medicina e chirurgia);

indirizzo tecnico (lauree di ammissione: medicina e chirurgia e scienze biologiche).

Art. 284. — La scuola rilascia il titolo di specialista in Genetica medica.

Art. 285. — Il corso ha la durata di quattro anni, con sede amministrativa presso il dipartimento di scienze biomediche e biotecnologie.

Art. 286. - Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurgia e quelle del Servizio sanitario nazionale individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella *A)* e quello dirigente del Servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

Art. 287. — Tenendo presente i criteri generali per la regolamentazione degli accessi, di cui al comma 4 dell'art. 9 della legge n. 341/1990 ed in base alle risorse ed alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in 5 (cinque) per ciascun anno di corso, per un totale di 20 (venti) specializzandi.

Il numero effettivo degli iscritti è determinato dalla programmazione nazionale stabilita di concerto tra il Ministero della sanità e il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dalla successiva ripartizione dei posti tra le singole scuole. Il numero degli iscritti alla scuola non può superare quello totale previsto nello statuto.

Il numero massimo dei laureati non medici iscrivibili alla scuola è determinato in cinque.

Art. 288. — Sono ammessi al concorso di ammissione alla scuola i laureati del corso di laurea in medicina e chirurgia e in scienze biologiche.

Sono ammessi altresì al concorso coloro che siano in possesso di un titolo di studio conseguito presso università straniere e ritenuto equipollente dalle competenti autorità accademiche italiane.

Art. 289. — Il piano dettagliato delle attività formative di cui alle norme generali delle scuole di specializzazione è deliberato dal consiglio della scuola e reso pubblico nel manifesto annuale degli studi che terrà conto, se necessario per la scuola di specializzazione in genetica medica, di quanto disposto nell'art. 3, comma 1 del decreto interministeriale 21 febbraio 1997 per quanto riguarda la necessità di un periodo di attività didattica teorico-pratica finalizzata all'acquisizione di conoscenze radioprotezionistiche che tengano conto, per le singole discipline, del possibile svolgimento di attività radiodiagnostiche complementari all'esercizio clinico.

TABELLA *A* - *Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari.*

A) *Area propedeutica.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze fondamentali di genetica, di statistica, di biologia, con particolare riguardo alle patologie geniche, cromosomiche e multifattoriali applicabili alla genetica medica. Deve inoltre acquisire le basi teorico-pratiche della consulenza di genetica e del laboratorio di genetica.

Settori: E05A Biochimica, E11X Genetica, E13X Biologia applicata, F01X Statistica medica, F03X Genetica medica, F04A Patologia generale, F22B Medicina legale.

B) *Area tecnico metodologica.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze fondamentali teoriche e le tecniche dei settori di laboratorio di genetica medica, particolarmente in ambito molecolare, citogenetico, immunogenetico e le relative applicazioni cliniche a scopo diagnostico e prognostico.

Settori: E13X Biologia applicata, F03X Genetica medica, F04A Patologia generale.

C) *Area genetico-clinica.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze di base necessarie alla valutazione genealogica, epidemiologica, alla analisi dei modelli di trasmissione per la diagnosi e la formulazione di prognosi di rischio individuale e riproduttivo. Deve inoltre acquisire quelle competenze cliniche indispensabili per un adeguato approccio al paziente affetto da patologie genetiche.

Settori: F01X Statistica medica, F03X Genetica medica, F04C Oncologia medica, F20X Ostetricia e ginecologia, F22B Medicina legale.

TABELLA *B* - *Standard complessivo di addestramento professionalizzante.*

La tesi di specializzazione potrà essere svolta su argomento relativo alle materie del corso di specializzazione.

Gli specializzandi per essere ammessi all'esame di diploma, devono aver adempiuto ai seguenti obblighi, in relazione all'indirizzo seguito:

1. *Indirizzo medico.*

Per considerare l'accreditamento formativo (lezioni teoriche ed esperienza diretta) e permettere l'assunzione progressiva di responsabilità:

partecipazione all'attività di 50 casi di consulenza genetica con responsabilità diretta alla diagnostica;

espletamento delle consulenze stesse;

partecipazione all'attività e alla interpretazione di 10 analisi di citogenetica, 10 analisi di genetica molecolare e 10 analisi di immunogenetica, discusse con il docente.

Durante tutto il corso di specializzazione devono essere previste frequenze in reparti clinici per il completamento della preparazione genetico-clinica dello specializzando.

2. *Indirizzo tecnico.*

Per considerare l'accreditamento formativo (lezioni teoriche ed esperienza diretta) e permettere l'assunzione progressiva di responsabilità:

esecuzione diretta di 30 analisi di citogenetica;

esecuzione diretta di 30 analisi di genetica molecolare;

esecuzione diretta di 30 analisi di immunogenetica;

refertazione delle analisi stesse.

Nel regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie delle diverse metodologie ed il relativo peso specifico.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO

Art. 290 *(Istituzione, finalità, titolo conseguibile).* — 1.1. La scuola di specializzazione in malattie dell'apparato respiratorio, istituita presso l'Università degli studi di Brescia - Facoltà di medicina e chirurgia, risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

1.2. La scuola ha lo scopo di formare specialisti nel settore professionale delle malattie respiratorie comprensivo della prevenzione, fisiopatologia, semeiotica, patologia, diagnostica clinica e strumentale, clinica, terapia e riabilitazione delle malattie dell'apparato respiratorio.

1.3. La scuola rilascia il titolo di specialista in malattie dell'apparato respiratorio.

Art. 291 *(Organizzazione, durata, norme di accesso).* — 2.1. Il corso degli studi ha la durata di quattro anni, con sede amministrativa presso l'UOP «Scienze mediche».

Ciascun anno di corso prevede un minimo di 200 ore di insegnamento (didattica formale e seminariale) ed una attività di tirocinio guidato attraverso frequenza delle strutture della scuola fino a raggiungere l'orario annuo complessivo previsto per il personale medico a tempo pieno, operante nel Servizio sanitario nazionale.

2.2. Ai sensi della normativa generale concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurgia, i dipartimenti, nonché le strutture ospedaliere eventualmente convenzionate.

Le strutture ospedaliere convenzionabili devono rispondere, nel loro insieme, a requisiti di idoneità per disponibilità di attrezzature e dotazioni strumentali, per tipologia dei servizi e delle prestazioni eseguite, secondo quanto stabilito con le procedure di cui all'art. 7 del decreto-legge n. 257/1991.

Rispondono automaticamente a tali requisiti gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, operanti in settore coerente con quello della scuola di specializzazione.

Le predette strutture, non universitarie sono individuate con i protocolli d'intesa di cui allo stesso art. 6, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1992, n. 502.

La formazione deve avvenire nelle strutture universitarie ed in quelle ospedaliere convenzionate, intese come strutture assistenziali tali da garantire un congruo addestramento professionale pratico, compreso il tirocinio nella misura stabilita dalla normativa comunitaria.

2.3. Tenendo presente i criteri generali per la regolamentazione degli accessi, di cui al comma 4 dell'art. 9 della legge n. 341/1990 ed in base alle risorse ed alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in 3 (tre) per ciascun anno di corso, con un massimo totale di 12 (dodici) specializzandi.

Il numero effettivo degli iscritti è determinato dalla programmazione nazionale, stabilita di concerto tra il Ministero della sanità ed il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, e dalla successiva ripartizione dei posti tra le università. Il numero di iscritti alla scuola non può superare quello previsto nello statuto.

2.4. Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola coloro che siano in possesso della laurea in medicina e chirurgia. Sono altresì ammessi al concorso coloro che siano in possesso di titolo di studio conseguito presso università straniere e ritenuto equipollente dalle autorità accademiche italiane. L'abilitazione alla professione di medico chirurgo deve essere conseguita prima dell'inizio del secondo semestre del primo anno.

2.5. Il concorso di ammissione alla scuola è effettuato secondo le norme generali attualmente vigenti.

Art. 292 *(Piano di studi di addestramento professionale).* — 3.1. Il consiglio della scuola determina l'articolazione del corso di specializzazione ed il relativo piano di studi nei diversi anni e nei presidi diagnostici e clinici, compresi quelli convenzionati.

Il consiglio determina pertanto, nel rispetto dei diritti dei malati:

a) la tipologia delle opportune attività didattiche, ivi comprese le attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio;

b) la suddivisione nei periodi temporali dell'attività didattica (teorica e seminariale) e di quella di tirocinio, compresa quella relativa all'area specialistica comune a specialità propedeutiche o affini.

3.2. Il piano di studi e di addestramento professionale è determinato dal consiglio della scuola sulla base degli obiettivi generali e di quelli da raggiungere nelle diverse aree degli obiettivi specifici e dei relativi settori scientifico-disciplinari, che sono indicati nella tabella *A*.

Costituiscono apporti minimi obbligatori sia propedeutici che di approfondimento scientifico-culturale, che infine di professionalizzazione, compresa quella relativa all'attività comune a settori specialistici affini, quelli relativi ai settori seguenti:

E04B Biologia molecolare;

E09A Anatomia umana;

E09B Istologia;

E06A Fisiologia umana;

F04A Patologia generale;

F04B Patologia clinica;

E05H Biochimica;

F05X Microbiologia e microbiologia clinica;

F06A Anatomia patologica;

F07A Medicina interna;

F07X Malattie dell'apparato respiratorio;

F18X Diagnostica per immagini e radioterapia;

F23A Scienze infermieristiche generali e cliniche;

L18C Linguistica inglese.

Il piano dettagliato delle attività formative dell'intero corso di formazione, comprese quelle di cui al precedente comma, è deliberato dal consiglio della scuola e reso pubblico nel manifesto annuale degli studi; tale piano rispecchia i requisiti standard nazionali elaborati dai direttori delle scuole ed approvati dal Consiglio universitario nazionale.

Art. 293 *(Programmazione annuale delle attività e verifica tirocinio).* — 4.1. All'inizio di ciascun anno di corso il consiglio della scuola programma le attività comuni degli specializzandi, e quelle specifiche relative al tirocinio; il consiglio concorda con gli specializzandi stessi la scelta di eventuali aree elettive d'approfondimento opzionale, pari a non oltre il 25% dell'orario annuo, e che costituiscono orientamento all'interno della specializzazione.

4.2. Per tutta la durata della scuola gli specializzandi sono guidati nel loro percorso formativo da tutori designati annualmente dal consiglio della scuola.

4.3. Il tirocinio è svolto nelle strutture universitarie ed in quelle ospedaliere idonee convenzionate. Lo svolgimento dell'attività di tirocinio e l'esito positivo del medesimo sono attestati dai docenti ai quali è stata affidata la responsabilità didattica ed in servizio nelle strutture presso le quali il tirocinio è stato svolto.

4.4. Il consiglio della scuola può autorizzare un periodo di frequenza all'estero in strutture universitarie ed extrauniversitarie coerenti con le finalità della scuola per periodi complessivamente non superiori ad un anno.

Ai fini dell'attestazione di frequenza il consiglio della scuola potrà riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività svolta all'estero in strutture universitarie od extrauniversitarie.

Art. 294 *(Esame di diploma).* — 5.1. L'esame finale consiste nella presentazione di un elaborato scritto su una tematica clinica assegnata allo specializzando almeno un anno prima dell'esame stesso e realizzata sotto la guida di un docente della scuola. La commissione finale è nominata dal rettore in relazione alla vigente normativa.

5.2. Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale, deve aver superato gli esami annuali ed i relativi tirocini e aver condotto, con progressiva assunzione di autonomia professionale, atti medici specialistici stabiliti secondo uno standard nazionale specifico della scuola, volto ad assicurare il conseguimento di capacità professionali adeguate allo standard europeo.

Art. 295 *(Protocolli di intesa e convenzioni).* — 6.1. L'Università, su proposta del consiglio della scuola di specializzazione in malattie dell'apparato respiratorio e del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia, quando trattasi di più scuole per la stessa convenzione,

può stabilire protocolli di intesa ai fini del comma 2 dell'art. 6 del decreto legiaslativo n. 502/1992, per i fini di cui all'art. 16 del medesimo decreto legislativo.

6.2. L'Università, su proposta del consiglio della scuola di specializzazione, può altresì stabilire convenzioni con enti pubblici o privati con finalità di sovvenzionamento per lo svolgimento di attività coerenti con gli scopi della scuola.

Art. 296 *(Norme finali).* — 7.1. Le tabelle *A* e *B* relative allo standard nazionale (relativo agli obiettivi formativi e relativi settori scientifico-disciplinari di pertinenza, all'attività minima per l'ammissione all'esame finale, alle strutture minime necessarie per le istituzioni convenzionabili) sono decretate e aggiornate dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica con le procedure di cui all'art. 9 della legge n. 341/1990.

7.2. La tabella relativa ai requisiti minimi necessari per le strutture convenzionabili è decretata ed aggiornata con le procedure indicate nell'art. 7 del decreto-legge n. 257/1991.

7.3. Gli aggiornamenti periodici sono disposti con le medesime procedure, sentiti i direttori delle scuole di specializzazione in malattie dell'apparato respiratorio.

TABELLA *A* - *Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari.*

A) *Area della medicina interna.*

Obiettivi: lo specializzando deve acquisire le conoscenze fondamentali di fisiopatologia dei diversi organi ed apparati, le conoscenze teoriche e pratiche necessarie per il riconoscimento delle principali malattie che riguardano i diversi sistemi dell'organismo, le conoscenze teoriche dei principali settori di diagnostica strumentale e di laboratorio alle suddette malattie. Deve acquisire inoltre la capacità di valutazione delle connessioni ed influenze intersistemiche.

Settori: E06A Fisiologia umana, F04B Patologia clinica, F07A Medicina interna, F18X Diagnostica per immagini.

B) *Area propedeutica.*

Obiettivi: lo specializzando deve perfezionare le conoscenze fondamentali di morfologia e fisiologia dell'apparato respiratorio allo scopo di acquisire ulteriori nozioni sulle basi biologiche, sulla fisiopatologia e clinica delle malattie respiratorie; deve inoltre acquisire capacità di valutazione per le connessioni e le influenze fra problemi respiratori e problemi di altri organi ed apparati; e deve altresì acquisire padronanza degli strumenti idonei per il rinnovamento delle proprie conoscenze professionali.

Settori: E09A Anatomia umana, E09B Istologia, E05A Biochimica, E06A Fisiologia umana, F04A Patologia generale, L18C Linguistica inglese, informatica, F07B Malattie dell'apparato respiratorio.

C) *Area di fisiopatologia respiratoria.*

Obiettivi: lo specializzando deve acquisire conoscenze avanzate sui meccanismi eziopatogenetici che determinano lo sviluppo delle malattie dell'apparato respiratorio e deve acquisire conoscenze di fisiopatologia clinica.

Settori: E04B Biologia molecolare, D05X Microbiologia e microbiologia clinica, D04A Patologia generale, F07B Malattie dell'apparato respiratorio.

D) *Area di laboratorio e diagnostica strumentale.*

Obiettivi: lo specializzando deve acquisire conoscenze tecniche e teoriche in tutti i settori di laboratorio applicati alle malattie respiratorie con particolare riguardo alla citoistopatologia, alle tecniche immunoallergiche, alle tecniche di valutazione della funzione dei vari tratti dell'apparato respiratorio e della cardioemodinamica polmonare; deve acquisire conoscenze e capacità interpretative nella diagnostica per immagini e nelle varie tecniche diagnostiche di pertinenza delle malattie dell'apparato respiratorio; deve altresì saper eseguire alcune tecniche diagnostiche, seguendo le norme di buona pratica clinica.

Settori: F04B Patologia clinica, F06A Anatomia patologica, F18X Diagnostica per immagini, F07B Malattie dell'apparato respiratorio.

E) *Area dell'endoscopia.*

Obiettivi: lo specializzando deve acquisire le conoscenze tecniche e la pratica clinica relativa alla diagnostica endoscopica pleurica e bronchiale, alla terapia endobronchiale; deve saper eseguire le tecniche endoscopiche secondo le norme di buona pratica clinica e deve saper applicare tali norme in studi clinici.

Settori: F06A Anatomia patologica, F07B Malattie dell'apparato respiratorio, F18X Diagnostica per immagini.

F) *Area delle emergenze respiratorie.*

Obiettivi: lo specializzando deve acquisire le conoscenze teoriche e la pratica clinica necessaria a trattare le principali patologie che costituiscono condizione di emergenza respiratoria.

Settori: F21X Anestesia e rianimazione, F07X Farmacologia.

G) *Area della tubercolosi e delle malattie infettive dell'apparato respiratorio.*

Obiettivi: lo specializzando deve acquisire le conoscenze teoriche necessarie per la valutazione epidemiologica, la prevenzione, la diagnostica microbiologica e immunologica, la diagnostica clinicostrumentale, la terapia e la riabilitazione della tubercolosi e delle malattie infettive dell'apparato respiratorio; deve conoscere e saper applicare le relative norme di buona pratica clinica e profilassi.

Settori: F07B Malattie dell'apparato respiratorio, F07I Malattie infettive, D05X Microbiologia e microbiologia clinica, F07X Farmacologia, F23A Scienze infermieristiche.

H) *Area della clinica delle malattie respiratorie.*

Obiettivi: lo specializzando deve acquisire tutte le conoscenze per la valutazione epidemiologica, prevenzione, diagnostica clinico-strumentale, terapia e riabilitazione delle malattie respiratorie nelle sue varie problematiche cliniche, deve conoscere le norme di buona pratica clinica e deve saperle applicare in studi clinici controllati.

Settori: F07B Malattie dell'apparato respiratorio, F23A Scienze infermieristiche, F01X Statistica medica, F07X Farmacologia.

TABELLA *B* - *Requisiti minimi di apprendimento professionalizzante dello specializzando.*

Lo specializzando viene ammesso all'esame finale di diploma se documenta oggettivamente che:

a) ha seguito almeno 200 casi di patologia respiratoria, 60 almeno dei quali di natura neoplastica, partecipando attivamente alla raccolta dei dati anamnestici ed obiettivi, alla programmazione degli interventi diagnostici e terapeutici razionali, e alla valutazione critica dei dati clinici; ha presentato almeno 10 casi negli incontri formali della scuola;

b) ha eseguito in videoendoscopia almeno 200 broncoscopie, e ne ha eseguite personalmente almeno 30 con prelievi bioptici appropriati;

c) ha dimostrato una capacità di sintesi e di presentazione della propria esperienza fisiopatologica e clinica specialistica, nel quadriennio, con almeno due comunicazioni presentate alla società scientifica nazionale;

d) ha adempiuto ad una delle attività di perfezionamento opzionali seguenti:

1) allergologia respiratoria: lo specializzando deve aver eseguito personalmente almeno 100 tests cutanei con contemporanea valutazione dei tests diagnostici in vitro e del comportamento della funzione respiratoria (compresi almeno 50 tests di provocazione bronchiale) e almeno 100 interventi di terapia iposensibilizzante specifica;

2) broncologia: lo specializzando deve aver eseguito personalmente almeno 50 endoscopie bronchiali, con relativi prelievi bioptici, unitamente alla valutazione radiologica dei casi in esame; deve aver eseguito almeno 50 interventi di terapia bronchiale; deve aver eseguito almeno 50 tests di broncoreattività aspecifica e deve altresì aver eseguito tutte le manovre di studio sulle secrezioni bronchiali (citoistologia, reologia, batteriologia, ecc.) relativi ai casi in studio;

3) fisiopatologia polmonare: lo specializzando deve aver eseguito personalmente almeno 100 indagini di valutazione della funzionalità polmonare, tests funzionali respiratori e di cardioemodinamica polmonare;

4) oncologia polmonare: lo specializzando deve aver seguito personalmente almeno 100 casi di neoplasie maligne, sia nella fase dell'iter diagnostico che nelle applicazioni terapeutiche, in particolare terapia citostatica e radiante;

5) insufficienza respiratoria cronica: lo specializzando deve aver seguito personalmente almeno 30 casi di insufficienza respiratoria cronica grave nelle sue varie fasi clinico-evolutive con acquisizione delle relative pratiche terapeutiche e di riabilitazione, comprese quelle della terapia intensiva, e semi-intensiva.

Nel regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie delle diverse metodologie ed il relativo peso specifico.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA NUCLEARE

Art. 297. — La scuola di specializzazione in medicina nucleare, istituita presso l'Università degli studi di Brescia, facoltà di medicina e chirurgia, risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

Art. 298. — La scuola ha lo scopo di fornire le competenze professionali necessarie all'impiego in vivo ed in vitro di sorgenti radioattive o di composti marcati con radionuclidi, a fini diagnostici, terapeutici e di prevenzione delle malattie.

Art. 299. — La scuola rilascia il titolo di specialista in medicina nucleare.

Art. 300. — Il corso ha la durata di 4 anni, con sede amministrativa presso l'UP «Scienze mediche».

Art. 301. - Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurgia, del servizio di medicina nucleare degli Spedali civili e le strutture del Servizio sanitario nazionale individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella *A* e quello dirigente ospedaliero delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

Art. 302. - Fatti salvi i criteri generali della regolamentazione degli accessi previsti dalle norme vigenti, ed in base alle strutture e attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in 2 (due) per ciascun anno di corso, per un totale di 8 (otto) specializzandi.

Art. 303. - Sono ammessi al concorso di ammissione alla scuola di specializzazione in medicina nucleare i laureati del corso di laurea in medicina e chirurgia.

Sono altresì ammessi al concorso coloro che siano in possesso del titolo di studio, conseguito presso Università straniere e ritenuto equipollente dalle competenti autorità accademiche italiane.

I laureati in medicina e chirurgia utilmente collocati in graduatoria di merito per l'accesso alla scuola di specializzazione possono essere iscritti alla scuola stessa purché conseguano il titolo di abilitazione all'esercizio professionale entro la prima sessione utile successiva all'effettivo inizio dei singoli corsi. Durante tale periodo i predetti specializzandi acquisiscono conoscenze teoriche e le prime nozioni pratiche nell'ambito di una progressiva assunzione di responsabilità professionale.

Art. 304. - Il consiglio della scuola determina, nel piano di studio, specifiche e congrue attività teorico-pratiche con l'obiettivo formativo dell'acquisizione delle necessarie conoscenze teorico-pratiche protezionistiche.

TABELLA *A* - *Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari.*

A) *Area propedeutica.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere i fondamenti della matematica e della fisica, con particolare riguardo alle applicazioni nel campo della fisica applicata alla medicina, della teoria dei traccianti, del trattamento delle immagini, della statistica ed informatica.

Settori: B01B Fisica, F01X Statistica medica, K05B Informatica.

B) *Area della strumentazione biomedica.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le basi di conoscenza della strumentazione e dell'applicazione dell'elettronica in medicina, le cognizioni sulla struttura ed il funzionamento degli apparecchi di rivelazione e misura delle radiazioni ionizzanti in vivo ed in vitro, sulla struttura e sul funzionamento delle apparecchiature per la rivelazione di immagini complementari ed integrative.

Settori: E10X Biofisica medica, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia, K01X Elettronica.

C) *Area delle tecniche in vitro.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere nozioni di radiochimica e radiofarmacia, le procedure per il controllo di qualità dei radiofarmaci, i principi ed applicazioni delle tecniche di radioimmunologia, immunoradiometria ed immunodosaggio, anche con traccianti alternativi, le procedure per la marcatura con radionuclidi di cellule, strutture subcellulari e molecole biologiche.

Settori: C05X Chimica organica, E10X Biofisica, E13X Biologia applicata, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia.

D) *Area delle metodologie delle indagini in vivo.*

Obiettivo: lo specializzando deve imparare a padroneggiare le tecniche di acquisizione ed elaborazione dati per il trattamento delle immagini ed in particolare per quelle relative alla tomografia per emissione.

Settori: F18X Diagnostica per immagini e radioterapia.

E) *Area delle applicazioni cliniche della medicina nucleare.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere i fondamenti clinici di fisiologia e fisiopatologia, nonché i fondamenti di radiofarmacologia clinica, le metodologie speciali delle indagini diagnostiche in vivo riguardanti i vari organi ed apparati, le possibilità di integrazione delle indagini medico-nucleari con metodiche complementari (ecografia, radiodiagnostica tradizionale, tomografia computerizzata per trasmissione, risonanza magnetico-nucleare, radiodiagnostica digitale, ecc.) e nozioni sulle loro indicazioni, procedure e risultati, metodologie e dosimetria riguardanti le applicazioni di radionuclidi, radiocomposti e molecole marcate, somministrati al paziente in forma non sigillata, per la terapia di processi neoplastici e non neoplastici.

Settori: F04B Patologia clinica, F04C Oncologia medica, F07A Medicina interna, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia.

F) *Area di radiobiologia e radioprotezione.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire nozioni sulle interazioni fra radiazioni ionizzanti e strutture biologiche, sulla radiosensibilità dei tessuti e degli organi e nozioni di radiopatologia e radioprotezione.

Settori: B01B Fisica, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia.

TABELLA *B* - *Standard complessivo di addestramento professionalizzante.*

Lo specializzando per essere ammesso all'esame finale di diploma deve:

aver frequentato per almeno tre mesi una sezione di terapia con sorgenti non sigillate;

aver eseguito almeno 2.000 indagini diagnostiche (refertandone personalmente almeno il 25%) includenti obbligatoriamente esami nei seguenti settori:

a) sistema nervoso centrale;

b) apparato cardiovascolare;

c) apparato osteoarticolare;

d) apparato urogenitale;

e) apparato respiratorio;

f) apparato digerente;

g) apparato endocrino;

h) sistema ematopoietico;

i) neoplasie e processi infiammatori, con diagnostica radioimmunologica e radioimmunometrica.

Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno tre sperimentazioni cliniche controllate.

Nel Regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi atti specialistici ed il relativo peso specifico.

Brescia, 23 ottobre 1998

Il rettore: PRETI

99A0743

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

DECRETO RETTORALE 14 dicembre 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista la deliberazione del senato accademico del 30 ottobre 1998;

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione del 3 novembre 1998;

Vista la nota di indirizzo del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 16 giugno 1998;

Sentito il direttore amministrativo;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come segue:

l'art. 8 del titolo X relativo al corso di laurea in scienze naturali della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali è modificato come di seguito riportato:

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE NATURALI

Art. 8.

1. Scopo e accesso al corso di laurea.

L'obiettivo del corso di laurea in scienze naturali è quello di formare laureati capaci di leggere a più livelli l'ambiente nelle sue componenti biotiche e abiotiche e nelle loro interazioni. A questo fine il corso di laurea realizza una sintesi equilibrata tra le materie dell'area biologica e dell'area di scienze della terra, evidenziando e approfondendo le correlazioni tra gli organismi (a livello di individui, popolazioni, specie e comunità) ed il substrato terrestre sul quale i processi morfogenetici modellano il paesaggio.

Il corso di laurea, inoltre, mira a sviluppare gradualmente fondamenti scientifici e metodologici per una didattica avanzata, con una sua specifica identità, rivolta ad ogni ordine e grado di scuola pre-universitaria.

L'accesso al corso di laurea è regolato dalle vigenti disposizioni di legge.

2. Durata e articolazione dei corsi di insegnamento.

La durata degli studi del corso di laurea in scienze naturali è fissata in quattro anni, articolati in un primo biennio dedicato esclusivamente alla formazione di base e in un secondo biennio dedicato in parte al completamento della formazione di base ed in parte alla preparazione dottrinale e metodologica in settori specifici delle scienze naturali.

Il consiglio di corso di laurea può articolare ciascuno dei quattro anni di corso in due periodi didattici (semestri) della durata di almeno tredici settimane ciascuno.

L'attività didattico-formativa comporterà un totale di almeno 1.440 ore di preparazione di base e di almeno 480 ore di specifica preparazione nelle materie di indirizzo; essa consterà di lezioni, esercitazioni teoriche e numeriche, seminari, corsi monografici, dimostrazioni, escursioni e attività guidate, visite tecniche, prove par-

ziali di accertamento del profitto, correzione e discussione di elaborati, ecc. Parte dell'attività pratica nonché la preparazione della tesi di laurea potrà essere svolta anche presso laboratori e centri esterni, sotto la responsabilità di un docente dell'Ateneo.

L'attività didattica formativa è di norma organizzata sulla base di annualità costituite da corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari o integrati.

Ogni corso monodisciplinare è costituito da un'annualità di almeno ottanta ore o semiannualità di quaranta ore. Il corso di insegnamento integrato è costituito da moduli didattici coordinati di quaranta ore, per un massimo equivalente a tre moduli o centoventi ore, impartiti da più insegnanti e comunque con un unico esame finale. Della commissione di esame faranno parte tutti gli insegnanti del corso integrato.

I contenuti didattico-formativi del corso di laurea sono articolati in aree; gli obiettivi sono indicati nelle specifiche relative all'articolazione del corso degli studi.

Durante il primo biennio del corso di laurea lo studente dovrà dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera di rilevanza scientifica, di norma l'inglese.

Le modalità di accertamento saranno definite dal consiglio di corso di laurea.

Lo studente, durante il biennio di base, dovrà frequentare due corsi introduttivi integrati, di cui uno di scienze della vita ed uno di scienze della terra, per non meno di complessive ottanta ore.

Per l'accertamento finale di profitto, il consiglio di corso di laurea potrà accorpare due corsi dello stesso settore scientifico-disciplinare o della stessa area didattica in un unico esame.

Comunque, nello stabilire le prove di valutazione della preparazione degli studenti, si farà ricorso a criteri di continuità, di globalità e di accorpamento, in modo da limitare il numero degli esami convenzionali ad un massimo di 23, di cui 17 relativi agli insegnamenti di base e 6 relativi agli insegnamenti di indirizzo.

Lo studente dovrà superare, inoltre, l'esame di laurea che consisterà nella discussione della tesi, di norma a carattere sperimentale o che comunque apporti un contributo originale, la cui preparazione comporta la frequenza di un anno presso un laboratorio sotto la guida del relatore designato.

Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in scienze naturali, indipendentemente dall'indirizzo seguito, del quale verrà fatta menzione soltanto nella carriera scolastica.

3. Manifesto degli studi.

All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi il consiglio di corso di laurea determinerà con apposito regolamento quanto espressamente previsto dal comma 2 dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

4. Articolazione del corso di laurea.

I corsi introduttivi integrati, la cui frequenza è obbligatoria, hanno il fine di far percepire, fin dall'inizio, allo studente gli elementi di integrazione che devono essere specifici e caratterizzanti della formazione del naturalista. Essi, inoltre, mirano a colmare le eventuali lacune conoscitive di base e, quindi, a favorire un più immediato inserimento dello studente nell'iter di studi. I corsi sono attuati con il concorso di più docenti delle discipline interessate e non danno luogo a titolarietà.

Il consiglio di corso di laurea, nell'organizzare i corsi integrati indicherà, anno per anno, un coordinatore per ciascuno di essi, scelto fra i docenti impegnati nei cicli di lezione, e stabilirà le modalità di frequenza e dell'accertamento finale di apprendimento.

A - Corsi introduttivi integrati.

Articolazione del corso introduttivo integrato di scienze della vita.

1) Gli organismi: organizzazione molecolare, cellulare e strutturale.

2) Organi: funzioni generali.

3) Variabilità ed ereditarietà.

4) Specie, tassonomia, evoluzione.

5) Riproduzione, sviluppo e differenziamento.

6) Comportamento e rapporti tra organismi ed ambiente.

Detto corso sarà svolto dai docenti del corso di laurea afferenti a settori scientifico-disciplinari dell'area E.

Articolazione del corso introduttivo integrato di scienze della terra.

1) Carte geografiche e topografiche.

2) Ambiente fisico e sua evoluzione.

3) Minerali e rocce e loro origine.

4) Fossili e loro significato.

5) Storia geologica.

6) Dinamica della terra.

Detto corso sarà svolto dai docenti del corso di laurea afferenti a settori scientifico-disciplinari dell'area D.

B - Formazione di base.

Sono obbligatorie le seguenti annualità:

1) istituzione di matematiche (settori scientifico-disciplinari: A01B, A01C, A01D, A02A, A02B, A03X, A04A);

2) fisica (settore scientifico-disciplinare: B01B);

3) chimica generale ed inorganica (settore scientifico-disciplinare: C03X);

4) chimica organica (settore scientifico-disciplinare: C05X);

5) anatomia comparata (settore scientifico-disciplinare: E02B);

6) botanica (settore scientifico-disciplinare: E01A);

7) sistematica e filogenesi animale (settore scientifico-disciplinare: E02A);

8) ecologia (settore scientifico-disciplinare: E03A);

9) fisiologia generale (settore scientifico-disciplinare: E04A);

10) antropologia (settore scientifico-disciplinare: E03B);

11) genetica (settore scientifico-disciplinare: E11X);

12) geografia (settore scientifico-disciplinare: D02A);

13) geologia (settori scientifico-disciplinare: D01B, D01C);

14) mineralogia (settore scientifico-disciplinare: D03A);

15) paleontologia (settore scientifico-disciplinare: D01A);

16) zoologia (settore scientifico-disciplinare: E02A);

17) Botanica sistematica (settore scientifico-disciplinare: E01B).

C - Formazione di indirizzo.

INDIRIZZO «CONSERVAZIONE E DIDATTICA DELLA NATURA»

1-17) Insegnamenti obbligatori di base.

Insegnamenti obbligatori di indirizzo:

18) Geografia fisica (D02A);

19) Conservazione della natura e delle sue risorse (D02A, E03A);

20-21) Insegnamenti a scelta, uno per ciascuna area:

Area di scienze della terra.

Laboratorio di esperienze didattiche di scienze della terra (D01A, D01B, D03A, D03B).

Geologia e paleontologia del quaternario (D01A).

Petrografia (D03B).

Area di scienze della vita.

Laboratorio di esperienze didattiche di biologia (E02C).

Biogeografia (E02C).

Fisiologia vegetale (E01E).

22-23) A scelta dello studente fra le discipline facoltative dell'elenco allegato.

INDIRIZZO «GESTIONE DELLE RISORSE NATURALI»

1-17) Insegnamenti obbligatori di base.

Insegnamenti obbligatori di indirizzo:

18) Geologia ambientale (D02A);

19) Geobotanica (E01D);

20-21) Insegnamenti a scelta, uno per ciascuna area:

Area di scienze della terra.

Geochimica (D03C).

Idrogeologia (D02B).

Sedimentologia e regime dei litorali (D01B).

Area di scienze della vita.

Ecologia vegetale (E01D).

Fisiologia comparata (E04A).

Entomologia (E02A).

22-23) A scelta dello studente fra le discipline facoltative dell'elenco allegato.

INDIRIZZO «BIODIVERSITÀ E PALEOECOLOGIA»

1-17) Insegnamenti obbligatori di base.

Insegnamenti obbligatori di indirizzo:

18) Paleoecologia (D01A):

19) Paleobotanica (E01B);

20-21) Insegnamenti a scelta, uno per ciascuna area:

Area di scienze della terra.

Geologia e paleontologia del quaternario (D01A).

Sedimentologia (D01B).

Stratigrafia (D0lB).

Area di scienze della vita.

Fitogeografia (E01D).

Paleontologia umana (E03B).

Zoogeografia (E02A).

22-23) A scelta dello studente fra le discipline facoltative dell'elenco allegato.

INDIRIZZO «GEOLOGIA E BIOLOGIA DEL MARE»

1-17) Insegnamenti obbligatori di base.

Insegnamenti obbligatori di indirizzo:

18) Geologia marina (D01B);

19) Biologia marina (E03A).

20-21) Insegnamenti a scelta, uno per ciascuna area:

Area di scienze della terra.

Geochimica (D03C).

Micropaleontologia (D01A).

Sedimentologia e regime dei litorali (D01B).

Area di scienze della vita.

Fisiologia comparata (E04A).

Biologia delle alghe (E01A).

Oceanografia biologica (E03A).

22-23) A scelta dello studente fra le discipline facoltative dell'elenco allegato.

ELENCO DELLE DISCIPLINE FACOLTATIVE

Aerobiologia (E01D).

Anatomia umana (E09A).

Anatomia vegetale (E01A).

Antropometria ed ergonomia (E03B).

Astronomia (B05X).

Biochimica vegetale (E01E).

Biogeografia (E02C).

Biologia cellulare (E02B, E13X).

Biologia delle popolazioni umane (E03B).

Biologia dello sviluppo (E02B).

Biologia delle alghe (E01A).

Biologia marina (E03A).

Biologia molecolare (E04B).

Biologia vegetale applicata (E01C).

Cartografia tematica (D02A).

Chimica biologica (E05A).
Chimica fisica (C02X).
Citologia ed istologia vegetale (E01A).
Citologia ed istologia (E02B).
Conservazione della natura e delle sue risorse (D02A, E03A).
Cristallografia (D03A).
Didattica delle scienze naturali (E02C).
Ecologia animale (E02A).
Ecologia delle acque interne (E03A).
Ecologia microbica (E12X).
Ecologia preistorica (E03B).
Ecologia umana (E03B).
Ecologia vegetale (E01D).
Educazione ambientale (D02A, E02C).
Embriologia comparata (E02B).
Entomologia (E02A).
Etologia (E02A).
Fisiologia comparata (E04A).
Fisiologia vegetale (E01E).
Fitogeografia (E01D).
Fitosociologia (E01D).
Fondamenti di analisi dei sistemi ecologici (E03A).
Genetica di popolazioni (E11X).
Geobotanica (E01D).
Geochimica (D03C).
Geochimica ambientale (D03C).
Geografia fisica (D02A).
Geologia ambientale (D02A).
Geologia del quaternario (D01B).
Geologia e paleontologia del quaternario (D01A).
Geologia marina (D01B).
Geologia regionale (D01B).
Geologia storica (D01B).
Geologia stratigrafica (D01B).
Giacimenti minerari (D03D).
Idrobiologia (E03A).
Idrogeologia (D02B).
Igiene (F22A).
Igiene ambientale (F22A).
Laboratorio di esperienze didattiche di biologia (E02C).
Laboratorio didattico di scienze della terra (D01A, D01B, D03A, D03B).
Lichenologia (E11B).
Micologia (E01B, E01C).
Microbiologia generale (E12X).
Micropaleontologia (D01A).
Mineralogia applicata (D03A).
Mineralogia sistematica (D03A).
Museologia naturalistica (D01A, D03A, E01B, E02C).
Neurologia e neurobiologia comparata (E02B).
Oceanografia biologica (E03A).
Paleobiogeografia (D01A).
Paleobotanica (E01B).
Paleoecologia (D01A).
Paleontologia dei vertebrati (D01A).
Paleontologia stratigrafica (D01A).
Paleontologia umana (E03B).
Paleontologia vegetale (D01A).
Paleopatologia (F06A).
Palinologia (D01A, E01B).
Pedologia (G07B).
Petrografia (D03B).
Primatologia (E03B).
Scienza dell'alimentazione (E06B).
Sedimentologia (D01B).
Sedimentologia e regime dei litorali (D01B).
Speleologia (D02A).
Statistica matematica (A02B).
Storia della biologia (E02C).
Stratigrafia (D01B).
Telerilevamento geologico e fotointerpretazione (D02A).
Ultrastrutture vegetali (E01A).
Vulcanologia (D03C).
Zoocenosi e conservazione della fauna (E02A).
Zoocolture (G09D).
Zoogeografia (E02A).
Zoologia dei vertebrati (E02A).

Norme transitorie

Gli studenti già iscritti possono completare gli studi previsti dal precedente ordinamento. La facoltà stabilirà le modalità di convalida di tutti gli esami sostenuti, qualora gli studenti già iscritti optino per il nuovo ordinamento. L'opzione può essere esercitata fino ad un termine pari alla durata legale del corso degli studi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 1998

Il rettore: D'ASCENZO

99A0669

UNIVERSITÀ DI BARI

DECRETO RETTORALE 28 ottobre 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visti il decreto ministeriale 10 dicembre 1993, recante modificazioni all'ordinamento didattico universitario del corso di laurea in scienze forestali ed ambientali e del corso di laurea in scienze e tecnologie agrarie, e il decreto ministeriale 15 novembre 1991 recante modificazioni all'ordinamento didattico universitario del corso di diploma in produzioni vegetali;

Visti il decreto rettorale del 14 settembre 1995 ed il decreto rettorale del 30 ottobre 1996 di adeguamento ai succitati decreti ministeriali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 aprile 1994 concernente l'individuazione dei settori scientifico-disciplinari;

Visto il decreto ministeriale 23 giugno 1997 concernente la rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari;

Viste le deliberazioni delle autorità accademiche di questa Università;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare l'art. 17, commi 95 e 101;

Vista la nota di indirizzo protocollo n. 1/1998 del 16 giugno 1998 «legge 15 maggio 1997, n. 127 - Autonomia didattica»;

Riconosciuta la particolare necessita di apportare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto che lo statuto di autonomia dell'Università di Bari, emanato con decreto rettorale n. 7772 del 22 ottobre 1996 pubblicato nel n. 183 supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 30 ottobre 1996, non contiene ordinamenti didattici;

Considerato che nelle more della emanazione del regolamento didattico di ateneo le modifiche di statuto riguardanti gli ordinamenti didattici vengono operate sul vecchio statuto;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

L'art. 75, lettera *b)*, relativo al corso di laurea in scienze e tecnologie agrarie, è soppresso e sostituito come segue:

«Stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari o integrati) e le relative denominazioni facendo riferimento ai settori scientifico-disciplinari indicati nell'ordinamento didattico, così come previsto dall'applicazione della legge n. 341/1990. I settori scientifico-disciplinari sono quelli indicati dal decreto ministeriale del 23 giugno 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 152 alla *Gazzetta Ufficiale* del 29 luglio 1997».

Art. 2.

L'art. 81, lettera *b)*, relativo al corso di laurea in scienze forestali ed ambientali, è soppresso e sostituito come segue:

«Stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari o integrati) e le relative denominazioni facendo riferimento ai settori scientifico-disciplinari indicati nell'ordinamento didattico, così come previsto dall'applicazione della legge n. 341/1990. I settori scientifico-disciplinari sono quelli indicati dal decreto ministeriale del 23 giugno 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 152 alla *Gazzetta Ufficiale* del 29 luglio 1997».

Art. 3.

Nell'art. 409, relativo al corso di diploma universitario in produzioni vegetali, il punto 4, lettera *b)*, è soppresso e sostituito come segue:

«Stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari o integrati) che costituiscono le singole annualità e le relative denomimazioni facendo riferimento ai contenuti didattico-scientifici dei settori scientitico-disciplinari indicati nell'ordinamento didattico, così come previsto dall'applicazione della legge n. 341/1990. I settori scientifico-disciplinari sono quelli indicati dal decreto ministeriale del 23 giugno 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 152 alla *Gazzetta Ufficiale* del 29 luglio 1997».

Il presente decreto sarà pubblicato, a norma di legge, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 28 ottobre 1998

Il rettore: COSSU

99A0668

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 20 gennaio 1999.

Approvazione dello statuto sociale della Adriavita S.p.a., in Trieste. (Provvedimento n. 1098).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista le legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576 e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e in particolare l'art. 37 prevede l'approvazione da parte dell'ISVAP delle modifiche dello statuto;

Visto il decreto ministeriale in data 6 aprile 1992 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami vita rilasciato alla Adriavita S.p.a., con sede in Trieste, via Machiavelli n. 4;

Vista la delibera assunta dall'assemblea straordinaria degli azionisti della Adriavita S.p.a. in data 11 dicembre 1998, concernente le modifiche dello statuto in ordine agli articoli 8, 13 e 14;

Considerato che non esistono elementi ostativi in ordine all'approvazione delle predette modifiche allo statuto della società di cui trattasi;

Dispone:

È approvato lo statuto sociale della Adriavita S.p.a., con sede in Trieste, con le modifiche apportate che comportano la convocazione dell'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio entro il 30 aprile di ogni anno ovvero entro il 30 giugno, qualora lo richiedano particolari esigenze ovvero, negli altri casi previsti dalla legge, entro il termine da questa stabilito (art. 8); la possibilità ch le adunanze del consiglio di amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza (art. 13); una nuova formulazione dell'art. 14 concernente i poteri attribuiti al consiglio di aministrazione.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 gennaio 1999

Il presidente: MANGHETTI

99A0687

CIRCOLARI

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

CIRCOLARE 21 gennaio 1999, n. **115/US.**

Contributi alle pubblicazioni periodiche di elevato valore culturale.

All'Associazione italiana editori
All'Associazione italiana piccoli edidori (AIPE)
All'UNIGEC-CONFAPI
All'Unione stampa periodica italiana
Alla Federazione italiana editori giornali
Alla Federazione nazionale stampa italiana
Al sindacato nazionale scrittori
Al sindacato libero scrittori
Al Ministero per i beni e le attività culturali - Gabinetto
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria
Al Ministero della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca scienteifica e tecnologia - Gabinetto

I contributi alle pubblicazioni periodiche di elevato valore culturale, istituiti dall'art. 25 della legge 5 agosto 1981, n. 416 e confermati in via permanente dall'art. 18 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, nella misura di 4 miliardi annui, vengono concessi su conforme parere di una apposita commissione di esperti.

Si rammenta che a norma del regolamento di attuazione contenuto nel decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1983, n. 254, la domanda per la concessione dei contributi, relativi all'esercizio finanziario 1999, in regola con le norme sul bollo, da presentarsi per ogni rivista concorrente dalle imprese editoriali proprietarie delle testate o comunque dai proprietari o legali rappresentanti delle pubblicazioni, dovrà essere inoltrata al Ministero per i beni e le attività culturali - Ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni culturali e l'editoria - Divisione editoria - via del Collegio Romano, 27 - 00186 Roma - *entro e non oltre il 30 giugno 1999.*

Detta domanda dovrà essere accompagnata dal questionario redatto secondo il modello di cui all'allegato *A*, dai fascicoli pubblicati nell'anno precedente, da spedirsi separatamente dalla domanda, e corredata dalla documentazione di cui all'allegato *B*.

Al riguardo si ribadisce la necessità dell'esatta osservanza degli obblighi stabiliti dagli articoli 18 e 19 della legge n. 416/1981 quale condizione inderogabile per l'accesso alle provvidenze di cui alla citata legge.

Si comunica inoltre che il pagamento del contributo assegnato, estinguibile mediante emissione di vaglia cambiario della Banca d'Italia ovvero accreditamento in c/c bancario o postale, potrà essere erogato in euro su specifica richiesta scritta da parte del beneficiario, da apporsi nel citato modello di cui all'allegato *A* della domanda, al punto relativo alle modalità di pagamento.

Si informa, ai sensi dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, che i dati trasmessi a questa amministrazione verranno trattati nel rispetto della citata legge e degli obblighi di riservatezza esclusivamente per gli adempimenti previsti dalla legge, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché per effetto di disposizioni impartite da norme amministrative, contabili e fiscali.

Si pregano le associazioni in indirizzo di voler cortesemente dare la più larga diffusione alla presente circolare, richiamando l'attenzione dei propri aderenti sul rispetto del termine di presentazione della domanda e sulla puntuale osservanza degli adempimenti previsti, al fine di consentire l'espletamento, in tempo utile, delle procedure amministrativo-contabili in ottemperenza alla normativa in vigore.

Il direttore generale dell'ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni culturali e l'editoria
SICILIA

ALLEGATO *A*

QUESTIONARIO PER L'ANNATA 1998

Testata della rivista ....
....

Proprietario o legale rappresentante della testata (precisare l'eventuale titolo formale di rappresentanza) ....
....

Indirizzo (*) e tel. ....

Codice fiscale ....

Redazione - indirizzo e tel. ....
....

Direttore (se diverso dal responsabile) ....

Direttore responsabile e indirizzo ....
....

Impresa editoriale ....
....

Indirizzo (*) e tel. ....

Codice fiscale ....

Stampatore ....

Periodicità ....

Tiratura media per numero dl uscita ....

Importo abbonamento annuo ....

Anno di fondazione della rivista ....

Fascicoli effettivamente pubblicati nell'annata ....

Data di stampa dell'ultimo fascicolo dell'annata ....

Data e numero dl iscrizione presso il registro nazionale della stampa ....

Data e numero di registrazione presso il tribunale di ....

Percentuale media di spazio pubblicitario relativa ai fascicoli pubblicati nell'annata ....

Modalità di pagamento (c/c bancario, c/c postale, vaglia cambiario della Banca d'Italia, intestati al proprietario o al legale rappresentante della testata o all'impresa editoriale proprietaria della testata) ....
....
....

Altre notizie eventuali ....

Il proprietario o legale rappresentante del periodico o dell'impresa editoriale che sia proprietaria della testata

Data ....

(*) Qualora non vengano tempestivamente fornite indicazioni diverse, l'indirizzo verrà utilizzato ai fini della corresponsione del contributo.

ALLEGATO *B*

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DIRETTA AL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI, IN ORIGINALE O COPIA CONFORME.

a) Dichiarazione dalla quale risulti che le pagine pubblicitarie sono state, per l'annata per la quale si richiede il contributo, inferiori al 50% delle pagine complessivamente pubblicate, ai sensi dell'art. 18, legge n. 67/1987.

b) Eventuale programma di massima, possibilmente poliennale, della pubblicazione.

c) Dichiarazione sulle entrate da vendite e abbonamenti nonché da eventuali finanziamenti pubblici ottenuti o richiesti (art. 4, comma 2, decreto del Presidente delal Repubblica 2 maggio 1983, n. 254).

d) Certificato di iscrizione della testata presso la cancelleria del Tribunale, ai sensi dell'art. 5, legge 8 febbraio 1948, n. 47.

e) Certificato di iscrizione presso il Registro nazionale della stampa, ai sensi degli articoli 18 e 19, legge n. 416/1981.

Al riguardo si fa presente che, a termini del terzo comma dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1982, n. 268, le attestazioni atte ad accertare l'adempimento degli obblighi previsti dai suddetti articoli, potranno essere rilasciate dall'ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria anche a seguito di specifica richiesta da parte di questo Ministero.

f) Certificato comprovante il regolare versamento dei contributi previdenziali eventualmente dovuti, ai sensi del citato art. 19, legge n. 416/1981, ovvero dichiarazione liberatoria che attesti l'inesistenza di personale avente diritto.

In luogo del predetto certificato potrà essere prodotta relativa dichiarazione sostitutiva a firma del legale rappresentante.

g) Certificato valido di iscrizione alla Camera di commercio - Ufficio registro delle imprese - con l'indicazione della vigenza.

h) Ogni altra documentazione ritenuta necessaria da questa amministrazione.

99A0689

CIRCOLARE 21 gennaio 1999, n. **116/MA.**

Contributi in conto interessi su mutui agevolati in favore dell'editoria libraria per opere di elevato valore culturale - art. 34, legge 5 agosto 1981, n. 416, e relativo decreto attuativo del 14 febbraio 1997.

All'Associazione italiana editori

All'Associazione italiana piccoli editori (AIPE)

All'UNIGEC-CONFAPI

All'Associazione bancaria italiana (ABI)

Al Medio credito Centrale S.p.a.

Al Ministero per i beni culturali e le attività culturali - Gabinetto

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria

Al fine di regolamentare l'introduzione dell'euro nei rapporti finanziari di questa amministrazione, si informa che dal 1° gennaio 1999 e per l'intero periodo transitorio le domande di agevolazione presentate al Ministero per i beni e le attività culturali, in base all'art. 34 della legge 5 agosto 1981, n. 416, potranno esprimere gli impori in lire o in euro.

Se la scelta da parte dell'impresa beneficiaria sarà quella di adottare l'euro, tutte le successive comunicazioni monetarie, inerenti la medesima richiesta di agevolazione, sia da parte del Ministero che della casa editrice e delle banche, verranno, obbligatoriamente, indicate in euro.

Nel caso in cui un'impresa dovesse scegliere la lira, potrà, comunque, chiedere di utilizzare l'euro per il proseguo della procedura, dandone comunicazione scritta al Ministero, entro la data di stipula del contratto di finanziamento.

Le spese relative ai costi dei programmi editoriali oggetto del finanziamento potranno essere documentate in lire o in euro a prescindere dalla denominazione scelta.

Le banche che concedono finanziamenti in base alla predetta legge, potranno dal 1° gennaio 1999 stipulare le delibere ed i contratti di mutuo in euro, in tal caso in aggiunta agli importi indicati in euro detti documenti dovranno riportare le corrispondenti conversioni in lire, poiché le rate di contributo verranno dal Ministero, alle scadenze, erogate in lire.

Qualora i predetti istituti di credito decidessero di utilizzare, per l'accredito dei contributi in oggetto, un conto corrente in euro dovranno darne tempestiva comunicazione scritta al competente ufficio ministeriale.

Si informa, inoltre, ai sensi dell' art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, che i dati trasmessi a questa amministrazione verranno trattati, nel rispetto della citata legge e degli obblighi di riservatezza, eslusivamente per gli adempimenti previsti dalla legge, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché per effetto di disposizioni impartite da norme amministrative, contabili e fiscali.

Si pregano le associazioni in indirizzo di voler cortesemente curare la più ampia diffusione della presente circolare presso i propri aderenti.

Il direttore generale dell'ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni culturali e l'editoria
SICILIA

99A0688

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

BANCA D'ITALIA

Attività bancaria fuori sede

Negli ultimi anni la crescente concorrenza tra intermediari e la aumentata richiesta di servizi a domicilio da parte della clientela hanno condotto le banche a sviluppare l'operatività fuori sede e a ricercare canali distributivi alternativi.

Tenuto conto della evoluzione degli assetti organizzativi della banca e l'esigenza di sfruttare le sinergie derivanti da legami di gruppo o partecipativi con altri intermediari, si ritiene opportuno modificare le attuali disposizioni di vigilanza in materia di attività bancaria fuori sede; in particolare viene ampliato il novero dei soggetti, mediante i quali le banche possono collocare i propri prodotti, finora circoscritto, oltre che ai propri dipendenti e promotori finanziari, ad altre banche e SIM (cfr. cap. IV, sez. VII, punto 2.1) ([1]).

Le banche possono, quindi, collocare i propri prodotti, al di fuori delle succursali, anche mediante imprese ed enti di assicurazione e i rispettivi agenti assicurativi, sulla base di apposita convenzione fra la banca e l'impresa o ente di assicurazione. La convenzione dovrà limitare l'operatività degli agenti o dei dipendenti assicurativi a prodotti standardizzati, ossia caratterizzati da modelli contrattuali predefiniti dalla banca con clausole non modificabili; nel caso di operazioni di finanziamento il contratto deve prevedere che la valutazione del merito creditizio resti di esclusiva competenza della banca; inoltre, le assicurazioni o gli agenti assicurativi non devono avere un potere dispositivo o conclusivo nei confronti della banca.

L'esercizio dell'attività fuori sede tramite impresa assicurativa deve ovviamente avvenire nel rispetto della disciplina che regola l'attività di quest'ultimo intermediario.

Inoltre, limitatamente alle operazioni di credito al consumo, le banche possono utilizzare, come collocatore, il fornitore del bene per il quale si effettua l'affidamento, sulla base di apposita convenzione tra la banca e l'esercizio commerciale. Deve trattarsi di proposte contrattuali, secondo formulari, non modificabili, forniti dalla banca all'esercizio commerciale, che si perfezionano solo con il successivo consenso della banca stessa. Il processo di valutazione del rischio deve rimanere di esclusiva competenza della banca.

Resta fermo che le nuove modalità operative non devono comportare la diminuzione della tutela offerta al cliente. Di conseguenza, per i prodotti per i quali le banche si avvalgono della rete distributiva di altri soggetti, dovrà risultare da apposita dichiarazione sottoscritta dal cliente la consegna ovvero la presa visione della documentazione prevista dalla disciplina sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari in materia di pubblicità preventiva delle condizioni contrattuali (cfr. cap. LIV delle istruzioni di vigilanza per gli enti creditizi). Si rammenta che è cura della banca fornire, a tutti i soggetti che collocano per conto della banca medesima, i dati da pubblicizzare attraverso gli avvisi sintetici e i fogli informativi analitici. La banca deve, altresì, verificare che i clienti abbiano ricevuto una informazione completa e aggiornata e conservare agli atti la suindicata dichiarazione sottoscritta dal cliente.

Nel fare riserva di modificare nei termini di cui sopra le istruzioni di vigilanza sulla materia, si precisa che le norme introdotte hanno immediata applicazione.

([1]) La disciplina in discorso non riguarda strumenti finanziari e servizi di investimento per i quali l'art. 31 del decreto legislativo n. 58/1998 (Testo unico della finanza), in materia di offerta fuori sede prescrive l'obbligo di utilizzo di promotori finanziari.

99A0690

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 1º febbraio 1999

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1338
Yen giapponese	130,88
Dracma greca	321,10
Corona danese	7,4363
Corona svedese	8,8600
Sterlina	0,69040
Corona norvegese	8,5395
Corona ceca	37,142
Lira cipriota	0,58109
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	248,97
Zloty polacco	4,2360
Tallero sloveno	189,4727
Franco svizzero	1,6089
Dollaro canadese	1,7123
Dollaro australiano	1,7882
Dollaro neozelandese	2,0861
Rand sudafricano	6,8425

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

99A0803

UNIVERSITÀ DI URBINO

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, nono comma, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di economia, dell'Università degli studi di Urbino, è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per il settore scientifico-disciplinare sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

S04B - Matematica finanziaria e scienze attuariali.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A0691

UNIVERSITÀ DELL'AQUILA

Vacanza di un posto di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti della legge 30 novembre 1973, n. 66, art. 3, comma 18, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, art. 34 della legge 22 aprile 1987, n. 158, art. 3, comma 3, e della legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 5, si comunica che presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università degli studi dell'Aquila è vacante un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare K05B denominato informatica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di che trattasi dovranno far pervenire le loro domande debitamente corredate dalla relativa documentazione al magnifico rettore dell'Università dell'Aquila, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A0692

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.